COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE . . . . . .

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. (3092);

FODERARO ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (607);

CAPPUGI ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U. N. S. E. A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. (656);

RUSSO SPENA RAFFAELLO: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (1299) 647

PRESIDENTE . . 647, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 667, 668, 669, 670, 677, 678, 680, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 695, 699, 702, 703

BERRY, *Relatore* 648, 649, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 661, 662, 664, 678, 699

NANNUZZI . . 648, 650, 651, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 667, 669, 670, 684, 685, 686, 687, 688, 691, 695, 699, 702

TRABUCCHI, *Ministro per le finanze* . . 648, 649, 650, 651, 653, 654, 656, 658, 659, 662, 663, 664, 666, 667, 669, 670, 677, 684, 685, 699, 702

BUCCIARELLI DUCCI 648

BOZZI . . . 655, 656, 661, 666, 667, 669, 677

BERLINGUER . 650, 653, 656, 657, 658, 660

PAG.

TURNATURI 651, 657, 660, 663, 667, 668, 669, 670, 677, 678, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 695, 702, 703

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 657, 658, 663

COSSIGA 656, 660, 669

Votazione segreta:

PRESIDENTE 703

La seduta comincia alle 17,05.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna della nostra Commissione l'onorevole Turnaturi, in sostituzione dell'onorevole Moro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (3092); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (607); Cappugi ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656); Russo Spena Raffaello: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3092, concernente norme sulla revi-

sione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e delle proposte di legge ad esso abbinate concernenti provvedimenti a favore del personale del disciolto U.N.S.E.A. rispettivamente d'iniziativa degli onorevoli: Foderaro ed altri (n. 607); Cappugi ed altri (n. 656) e Russo Spena (n. 1299).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, come articolo accantonato nelle precedenti sedute è rimasto soltanto l'articolo 19, sul quale nella seduta precedente ci soffermammo per tanto tempo. Esso nell'ultima formulazione, redatta dal Relatore e nella quale il Relatore stesso ha tenuto conto degli orientamenti emersi dalla discussione, è stato suddiviso in cinque articoli, 19, 19-*bis*, 19-*ter*, 19-*quater*, 19-*quinquies*, di cui do lettura, precisando che essi, ovviamente, tendono a sostituire il testo del Comitato ristretto al quale erano stati proposti emendamenti sostitutivi totali da parte del Relatore stesso e da parte dell'onorevole Nannuzzi, emendamenti che mi risulta essere stati ambedue ritirati. Iniziamo dal primo dei suddetti articoli:

ART. 19.

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti e denominati, con retribuzione sui fondi stanziati nel bilancio dell'Amministrazione finanziaria, prestano servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa almeno dal 12 aprile 1962 e sono in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite massimo d'età, sono collocati, con la qualifica di diurnisti, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento ».

Se non vado errato, così verrebbe ad essere accolta la proposta che era alla base dell'emendamento Nannuzzi e di cui si discusse nella precedente seduta.

BERRY, *Relatore*. Vorrei proporre un emendamento di forma all'articolo 19. Infatti la dizione: « ...sui fondi stanziati in bilancio dall'Amministrazione finanziaria... », al primo comma, non è molto precisa e pertinente. Proporrei quest'altra formula: « ...sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze... ».

NANNUZZI. Cosa sono i « diurnisti » ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La prima posizione dell'avventiziato così qualificato con il decreto-legge n. 100 del 1937. Ritenevamo che la portata e l'applicabilità delle norme di cui al citato decreto-legge n. 100 del 1937 fossero esaurite, ma poi abbiamo constatato che esso consentiva ancora la possibilità di collocare tra il personale non di ruolo i cottimisti in questione.

BUCCIARELLI DUCCI. Vorrei chiedere una precisazione. Mi pare che con questo articolo si vada ad innovare la disposizione di una legge del 1948 – se non sbaglio – dove si stabilisce che non possono essere assunti nei ruoli della pubblica amministrazione dei dipendenti se non attraverso un regolare concorso.

Se sono state effettuate delle assunzioni nella pubblica amministrazione, per non violare questa disposizione, evidentemente, si è trattato sempre di assunzioni di carattere temporaneo e quindi consentite. Ma il principio deve rimanere fermo, perché non si può entrare nella pubblica amministrazione se non attraverso concorso. Ora con questo articolo si verrebbe a innovare radicalmente la disciplina generale della legge del 1948.

PRESIDENTE. Questo articolo è alla sua quinta o sesta edizione. Ne abbiamo discusso molto in Commissione e oramai è un elemento acquisito che l'inquadramento del personale in questione tra il personale non di ruolo la Commissione il Governo lo vogliono fare. La difficoltà era solo relativa allo strumento tecnico per giungere a questa soluzione; gli articoli che oggi vengono proposti sono semplicemente la soluzione del quesito tecnico, non del problema sostanziale che possiamo considerare già risolto da quanto emerso nelle precedenti sedute, circa gli orientamenti della Commissione e del Governo.

BUCCIARELLI DUCCI. Non volevo che si arrivasse inavvertitamente a modificare la legge; ma se la maggioranza ed il Governo desiderano adottare questa soluzione, mi acqueto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. C'è un numero notevole di persone che svolge la sua attività come cottimisti. Come ella vedrà dagli articoli successivi, onorevole Bucciarelli Ducci, attraverso i concorsi ne avviene l'assorbimento successivo; frattanto, quelli che prestano la propria opera li collochiamo come avventizi. Si era pensato di assorbirne soltanto una parte, ma si è posto il problema

della posizione e della sorte degli altri. Ragioni di equità e di giustizia impongono la soluzione proposta dal Relatore e concordata col Governo.

PRESIDENTE. Do lettura del complesso degli articoli, perché si possa avere una visione completa della soluzione adottata; proseguo dando lettura dell'articolo 19-*bis* e degli altri che a questo succedono nell'ordine proposto dal Relatore:

ART. 19-*bis*.

« Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere dell'Amministrazione finanziaria, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendosi dal limite di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto nell'articolo 21 ».

ART. 19-*ter*.

« Il rapporto di lavoro tra il Conservatore dei registri immobiliari e il personale da questo assunto, a suo carico, ai sensi delle vigenti disposizioni, per i servizi di copiatura è soggetto alle norme relative al contratto d'impiego privato.

Sono estese al personale predetto le disposizioni di cui al precedente articolo 19-*bis* ».

BERRY, *Relatore*. L'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, precisa che « sono a carico del Conservatore tutte le spese d'ufficio, come quelle ... (*omissis*)... di copiatura dei registri e dei certificati », quindi il servizio di copiatura ha una funzione che trae origine dalla legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questi modesti lavoratori della copia non avevano un minimo di garanzie né come retribuzione, né come trattamento previdenziale. Ora stabilendo con legge che deve instaurarsi un rapporto di impiego privato, si impone che essi devono avere un minimo di retribuzione, oltre al trattamento previdenziale ed alle altre provvidenze previste da questo particolare rapporto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 19-*quater*. Ne do lettura:

« Per esigenze di servizio di carattere eccezionale e non ricorrenti, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliare, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni e cessa di diritto dal servizio al compimento di detto periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di terza e quarta categoria ».

Do lettura dell'articolo 19-*quinquies*.

« Per le esigenze conseguenti alle operazioni di formazione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di reclutare operai canneggiatori con contratto di diritto privato per la durata non superiore a novanta giorni ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. A questo punto debbo chiarire all'onorevole Bucciarelli Ducci che i canneggiatori, assunti normalmente per prestar servizio durante le misurazioni sul terreno, di fatto, poco per volta, sono finiti per svolgere lavori in uffici e sono diventati, di fatto, impiegati. Ma il fatto che noi assorbiamo questo personale assunto a suo tempo per il lavoro di canneggiatore, non toglie che i canneggiatori siano necessari. Noi volevamo appunto stabilire che quando il lavoro da svolgere implichi un impegno inferiore ai 10 giorni esso possa essere liquidato *a forfait* perché non vale la pena di procedere, per questo breve periodo, ad assunzioni ed a licenziamenti. Infatti, potrebbe anche trattarsi di un solo giorno per verifiche catastali e simili. Ecco perché converrebbe stabilire che quando il lavoro ha una durata inferiore ai 10 giorni e non si ripete, il compenso possa essere liquidato *a forfait*.

PRESIDENTE. Come mia impressione, questa formula copre tutte le possibilità, perché a precisare troppo si corre il rischio di complicare le cose.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Allora va bene.

PRESIDENTE. È opportuno che si inizi l'esame del complesso dei cinque articoli sostitutivi dell'articolo 19.

NANNUZZI. Mi sembra che le posizioni prospettate siano anche più favorevoli – sotto certi aspetti – di quelle precedenti. Gli unici due interrogativi che rimangono in me sono quelli che si riferiscono, da un lato, alla disposizione, che viene sancita, secondo la quale i conservatori devono applicare il contratto di impiego privato per coloro che vengono da essi assunti direttamente.

Io non so se sia possibile, invece di riferirsi genericamente al contratto di impiego privato, far riferimento a quelle norme contenute nei contratti collettivi, che la delega legislativa ed i relativi decreti delegati hanno trasformato in norme legislative. Le norme del codice civile sono spesso arretrate rispetto a quelle sancite dai decreti legislativi cui mi riferisco.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma qui manca la base del contratto di lavoro particolare per il personale assunto da questi conservatori, né possiamo purtroppo fare un contratto collettivo apposito. D'altra parte, per questo personale c'è sempre la garanzia dell'articolo 1631 del codice civile.

NANNUZZI. È innegabile che manchi il contratto collettivo. D'altra parte l'articolo 1631 del codice civile garantisce ben poco: ad esempio, attribuisce il diritto alle ferie, ma non lo specifica.

PRESIDENTE. Quando si stabilisce che la prestazione di questo personale si svolge nell'ambito dell'impiego privato diventano operative tutte le garanzie per quanto riguarda ferie, licenziamento, preavviso ecc. Credo che l'onorevole Nannuzzi si possa accontentare sotto tutti i profili, anche quello sindacalistico, della formula proposta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Penso che di più non si possa fare.

NANNUZZI. A proposito poi dell'articolo 19-*quater* c'è la questione delle assunzioni a tempo. Ricordo che durante i lavori del Comitato ristretto proposi di sancire il divieto di applicare ancora le norme che consentono l'assunzione di personale cottimista, abrogando dette norme. Nel testo proposto non c'è un divieto in questo senso, mentre secondo me, dovrebbe essere inserito, altrimenti si stabilisce la forma ed i limiti delle assunzioni per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, ma non si esclude la possibilità di proseguire nel sistema al quale finora si è ricorso.

C'è anche un'altra questione: ricordo una norma analoga relativa alle assunzioni di salariati presso le amministrazioni dello Stato. I salariati venivano assunti tre mesi per tre mesi con provvedimenti di carattere amministrativo. Ad un certo momento ne è risultato che il numero dei salariati assunti con contratto a termine si è ingigantito, tanto che si è reso necessario col nuovo stato giuridico – in questa Commissione l'abbiamo elaborato e votato – inquadrarli tutti e metterli in ruolo. Così è stato fatto. Attualmente nelle amministrazioni dello Stato per quanto riguarda gli operai salariati pare che le cose vadano bene, perché è stato fissato il principio che non possono più essere fatte assunzioni a termine, salvo, quella eccezione, fatta per il Ministero dell'agricoltura. Ora è vero che il testo dell'articolo 19-*quater* proposto stabilisce che le assunzioni a termine possono essere eccezionali e non ricorrenti, ma conosciamo bene le interpretazioni che vengono date dalle amministrazioni. Non si può allora trovare una formula che non consenta il crearsi di una situazione analoga a quella che abbiamo avuto per i salariati dello Stato e che abbiamo sanato con la legge sullo stato giuridico degli operai dello Stato? Dovrebbe essere stabilito in modo preciso che solo per motivi di carattere del tutto eccezionale sia possibile l'assunzione di personale straordinario. Altrimenti avremmo il fenomeno permanente dei contratti a termine contro il quale il Parlamento si è già pronunciato.

PRESIDENTE. Io proporrei che all'articolo 19-*quater* venisse aggiunto un quarto e ultimo comma così formulato:

« Non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia altra forma e con qualsiasi altro tipo di retribuzione ».

NANNUZZI. Questa proposta viene incontro all'esigenza che ho esposto io. Però rimane l'altra questione, che si può creare di tre mesi in tre mesi un rapporto di lavoro.

BERLINGUER. Quello che vorrebbe il collega Nannuzzi risponde non solo alla disposizione generale che abbiamo già votato, ma anche a un criterio di moralizzazione nonché di interesse della pubblica amministrazione. Ricordo un esempio: quello dei cottimisti assunti per quattro o cinque mesi da due successivi Sottosegretari alla direzione generale delle pensioni di guerra, per dare i pareri sulle pensioni stesse. Sono avvenute cose veramente incredibili, le quali hanno portato a quel risultato di cui ci siamo occupati anche in occasione della legge sulla istituzione

di una quarta sezione della Corte dei conti. In quel periodo un numero enorme di richiedenti la pensione di guerra hanno reclamato, per cui sono giacenti alla Corte dei conti 288.000 ricorsi, che, secondo i nostri calcoli, dovrebbero essere definiti nell'anno 2000. In sostanza, il contributo dei cottimisti è veramente esiziale per l'amministrazione. Mi pare che la formula del Presidente possa essere adottata, perché abbastanza regolatrice dei casi veramente eccezionali.

TURNATURI. Io esprimo in via di massima il mio consenso, ma desidererei proporre una leggera modifica al primo comma dell'articolo 19, dove viene stabilita la data del 12 aprile, nel senso di spostarla a una scadenza successiva.

PRESIDENTE. Questa data dipende dal fatto che, avendo noi proprio il 12 aprile parlato di questa sistemazione, da qualche parte si sarebbe potuto procedere ad assunzione di persone, proprio per farle beneficiare di questa norma.

TURNATURI. Allora sono d'accordo. Mi pare che questa formulazione sodisfi tutte le varie esigenze, compresa quella di garantire la possibilità a quelli che non hanno compiuto i 360 giorni di partecipare ai concorsi successivi.

PRESIDENTE. Allora possiamo procedere alla votazione dei singoli articoli 19, 19-*bis*, 19-*ter*, 19-*quater* e 19-*quinquies*.

NANNUZZI. In relazione alla frase: « con retribuzione sui fondi stanziati sul bilancio dell'Amministrazione finanziaria » di cui all'articolo 19 del testo del Relatore faccio rilevare che vi sono impiegati definiti « cottimisti » che sono pagati anche coi fondi contemplati in altre voci del bilancio.

PRESIDENTE. L'unico caso è quello del catasto e delle ipoteche, per i quali provvede l'articolo 19-*quinquies*.

NANNUZZI. Nell'amministrazione finanziaria molti vengono pagati con i risparmi che vengono fatti con l'utilizzazione di altre voci previste nel bilancio, come « pulizie », « cancelleria », ecc.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma sono sempre fondi di bilancio.

PRESIDENTE. Si risolverebbe la questione, sostituendo alla parola « sui » l'altra « su »

NANNUZZI. Accetto questa soluzione.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione del testo e degli emendamenti all'articolo 19 nel testo proposto testè dal Relatore e di cui ho dato lettura.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo della parola « sui » con la parola « su », alla prima parte dell'articolo 19 nel testo proposto dal Relatore nella seduta odierna.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 19 nel suo complesso che, con l'emendamento già approvato, risulta così formulato:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 12 aprile 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età, sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni ».

(*È approvato*).

Passiamo, allora all'articolo 19-*bis*. Ne do ancora lettura:

« Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere dell'Amministrazione finanziaria, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendosi dal limite di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia con qualunque denominazione prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto nell'articolo 21 ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Qui va chiarito – anche se appare già chiaro – che questo articolo si applica anche ai dipendenti dei conservatori.

BERRY, *Relatore*. È detto nell'ultimo comma del 19-*ter*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 19-*bis*, di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19-*ter* di cui vi do ancora lettura e che pongo in votazione, non

essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare:

« Il rapporto di lavoro tra il Conservatore dei registri immobiliari e il personale da questo assunto, a suo carico, ai sensi delle vigenti disposizioni, per i servizi di copiatura è soggetto alle norme relative al contratto d'impiego privato.

Sono estese al personale predetto le disposizioni di cui al precedente articolo 19-*bis* ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19-*quater* di cui do ancora lettura:

« Per esigenze di servizio di carattere eccezionale e non ricorrenti, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni e cessa di diritto dal servizio al compimento di detto periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di terza e quarta categoria ».

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento aggiuntivo diretto ad aggiungere come ultimo comma dell'articolo di cui ho testè dato lettura il seguente:

« Non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia altra forma e con qualsiasi altro tipo di retribuzione ».

Pongo in votazione l'articolo 19-*quater* nel testo proposto dal Relatore e di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, diretto ad aggiungere il comma seguente:

« Non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia altra forma e con qualsiasi altro tipo di retribuzione ».

(*È approvato*).

L'articolo 19-*quater* rimane, pertanto, così formulato:

« Per esigenze di servizio di carattere eccezionale non ricorrenti, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni e cessa di diritto dal servizio al compimento di detto periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di terza e quarta categoria.

Non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia altra forma e con qualsiasi altro tipo di retribuzione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 19-*quinquies*. Ne do ancora lettura:

« Per le esigenze conseguenti alle operazioni di formazione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali ha facoltà di reclutare operai canneggiatori con contratto di diritto privato per la durata non superiore a novanta giorni ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Prima di riprendere la trattazione dell'articolo 26, dobbiamo prendere in esame l'articolo 25-*bis*, proposto come emendamento aggiuntivo dall'onorevole Raucci, e fatto proprio, in sua assenza, dall'onorevole Nannuzzi. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche iniziali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 possono essere conferiti a domanda, e su conforme parere del Consiglio di amministrazione al personale delle rispettive carriere ausiliarie in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere esecutive o, se, sprovvisto del titolo di studio, che abbia espletato per almeno un quinquennio anche se in più periodi, le funzioni proprie della

categoria superiore riportando la qualifica di " ottimo ".

Le domande degli aspiranti ai conferimenti di cui al precedente comma, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BERRY, *Relatore*. Ho già avuto occasione di dire che non sarei favorevole all'approvazione dell'articolo 25-*bis* proposto dall'onorevole Raucci per diversi motivi che non credo sia necessario vengano riassunti.

A quei motivi un altro se ne aggiunge; ed è questo: con la legge 4 maggio 1955, n. 448, quasi tutto il personale subalterno che svolgeva mansioni proprie della carriera esecutiva ha già conseguito il trasferimento in detta carriera.

Quindi mi sembra fuori luogo reiterare questa norma. In linea di massima, pertanto, sono contrario; comunque ricordo che alla fine della passata seduta dissi che avrei potuto esprimere parere favorevole per una trasformazione dell'articolo 25-*bis* che lo rendesse analogo all'articolo 18.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. In realtà la legge n. 448 del 1955 ammetteva che quel personale, pur trovandosi inscritto nei ruoli del personale ausiliario, svolgeva un lavoro da personale del gruppo *C* e poteva essere ammesso in tale ruolo. Quindi detto personale è già stato sistemato, e non è il caso di riaprire il sistema perché daremmo l'impressione che, di fatto, possa continuare a verificarsi il caso del personale di pulizia che dopo un po' di tempo, attraverso attestazioni benevoli di aver fatto qualche certificato o preparato qualche quietanza, e aver apposto qualche timbro, riesce a farsi immettere nei ruoli esecutivi anche se in realtà tale diritto è abbastanza incerto e discutibile.

Io credo che la Commissione dovrebbe respingere l'articolo 25-*bis* in considerazione anche del fatto che nei confronti di coloro che vengono ammessi in seguito a regolare concorso, questi che verrebbero ad essere inquadrati attraverso una disposizione legislativa fin troppo indulgente danno l'impressione di essere inquadrati per un certo favoritismo del legislatore che non ha ragione d'essere. Non faccio di questo punto una questione fondamentale, ma soprattutto una questione di dignità dell'Amministrazione e di regolarità nella immissione del personale nella carriera.

PRESIDENTE. In conclusione, sono contrari all'emendamento sia il Governo che il Relatore.

NANNUZZI. Se tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria agissero secondo le idee del Ministro non avrei, ovviamente, nulla da aggiungere. Così invece non avviene, e l'onorevole Ministro dovrebbe esserne a conoscenza perché numerosi uffici – non dico tutti – in mancanza di personale (non voglio dire per favoritismo) utilizzano attualmente nella carriera esecutiva personale della carriera ausiliaria.

Niente di straordinario, del resto, perché nel personale della carriera ausiliaria possono trovarsi anche coloro che vi sono entrati attraverso regolare concorso, e magari con titolo di studio superiore a quello richiesto, non trovando per il momento migliori possibilità di lavoro.

Dico quindi che dare questa possibilità nel momento in cui si riordinano tutti gli organici – soprattutto se sono nel numero limitato di qualche diecina, essendo già stati inquadrati in gran parte – non dovrebbe essere una cosa difficile. Mi pare che il collega Berry abbia detto che se l'articolo così formulato fosse stato trasformato adeguandolo ai criteri contenuti nell'articolo 18, già approvato, avrebbe potuto essere accolto. Io non avrei nulla in contrario a questa trasformazione. Il rigetto puro e semplice mi parrebbe eccessivo. Quindi, se si tratta di procedere alla votazione, insisto perché si voti sul nostro testo. Se si tratta di trasformarlo, non ho nulla in contrario.

BERLINGUER. Mi preoccupo di una questione pratica: come evitare che nel caso di un lavoro che non possa essere svolto dagli impiegati che ne hanno titolo, altri che non hanno questo titolo, ma hanno la capacità di collaborare in questo lavoro, possano essere ad esso adibiti, e come esercitare i relativi controlli?

PRESIDENTE. Gli onorevoli Turnaturi e Bozzi hanno presentato un nuovo testo:

« Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nelle qualifiche iniziali di cui ai quadri 13, 14, 15, 16, 17 e 18 possono essere conferiti, in base a graduatorie di merito formate dal Consiglio di amministrazione al personale del ruolo organico della corrispondente carriera ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere esecutive.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio qua-

li risultano dai relativi rapporti informativi dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dall'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione di appartenenza. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza ».

NANNUZZI. Io insisto per il mio emendamento, perché questo è restrittivo nel senso che si riferisce solo a chi è in possesso del titolo di studio, a differenza di quanto è stato fatto per l'articolo 18.

PRESIDENTE. Debbo mettere in votazione per primo l'emendamento Nannuzzi-Raucci. Ove questo non fosse accolto, metterò in votazione l'emendamento Turnaturi-Bozzi.

Metto in votazione l'emendamento Nannuzzi-Raucci, di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento Turnaturi-Bozzi, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26; ne do lettura:

« Nella prima attuazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di commesso di dogana del ruolo del personale delle dogane di cui all'annesso quadro 22, i commessi della carriera del personale ausiliario delle dogane, nonché i destinatari dei posti di commesso in conseguenza dei conferimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

BERRY, *Relatore*. Io propongo di tornare al testo del disegno di legge originario con la soppressione dell'ultimo comma, per il fatto che le due qualifiche iniziali della carriera di commesso di dogana si svolgono a ruolo aperto, eppertanto non si può determinare una vacanza nella qualifica iniziale, essendo cumulativi i posti in dotazione delle qualifiche superiori.

NANNUZZI. Ma c'è il sopranumero.

BERRY, *Relatore*. Ho fatto numerosi accertamenti e molti posti sopranumerari non verrebbero a determinarsi, perché il concorso bandito tiene conto della dotazione organica prevista nella precedente tabella, che è di 546 unità. Perciò vorrei lasciare la dizione integrale del testo governativo, eliminando l'ultimo comma, dizione che è la seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge i commessi della carriera del personale ausiliario delle dogane sono inquadrati, ove occorra, anche in sopranumero, nella qualifica di commesso di dogana del ruolo del personale delle dogane di cui all'annesso quadro 22.

Con le modalità di cui al precedente comma, sono inquadrati nella qualifica di commesso di dogana i destinatari dei posti di commesso, in conseguenza dei conferimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento del Relatore, diretto a sostituire al testo del Comitato ristretto quello del disegno di legge originario con esclusione dell'ultimo comma, testo che risulta essere il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge i commessi della carriera del personale ausiliario delle dogane sono inquadrati, ove occorra, anche in sopranumero, nella qualifica di commesso di dogana del ruolo del personale delle dogane di cui all'annesso quadro 22.

Con le modalità di cui al precedente comma, sono inquadrati nella qualifica di commesso di dogana i destinatari dei posti di commesso, in conseguenza dei conferimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26-*bis*. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge, tutti i posti previsti per il ruolo di

coadiutori delle conservatorie dei registri immobiliari sono conferiti con le modalità stabilite nel precedente articolo 18 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

« Ferme restando le riserve disposte con la presente legge, l'Amministrazione ha facoltà di conferire non oltre un quinto dei posti recati in aumento nei ruoli di cui ai quadri annessi agli idonei dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei ruoli stessi, indetti posteriormente al 1° luglio 1958, secondo un'unica graduatoria formata, in base al punteggio conseguito, fra tutti gli idonei dei concorsi medesimi ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

« Salva l'applicazione del disposto del precedente articolo 13, gli impiegati, che alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una qualifica non prevista per i ruoli di appartenenza nei quadri annessi alla legge stessa, assumono la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio di cui sono provvisti ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28-*bis*, ne do lettura:

« Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotti di un anno e mezzo, i periodi di anzianità stabiliti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione agli scrutini ed agli esami di promozione da effettuarsi nei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il disposto dell'articolo 166, primo comma, n. 1°, del testo unico medesimo.

I posti che si renderanno disponibili nelle qualifiche di direttore di divisione e di direttore di sezione e qualifiche equiparate delle carriere direttive, di vice direttore delle carriere speciali, di primo segretario e qualifiche equiparate delle carriere di concetto, di primo archivista e qualifiche equiparate delle carriere esecutive, in conseguenza degli aumenti delle dotazioni organiche disposte dalla presente legge nelle qualifiche stesse o in quelle superiori, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati in possesso dei requisiti a tal fine stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 166, 185, 368 e 370 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469, ferma restando la riduzione di anzianità disposta dal precedente comma. Per l'effettuazione degli scrutini predetti, si prescinde dai termini stabiliti dagli articoli 166, 187 del testo unico predetto ».

Comunico che l'onorevole Relatore ha proposto per l'articolo 28-*bis* il seguente nuovo testo:

« I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà – e comunque per un massimo di trenta mesi – dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi ».

BOZZI. Vorrei sapere quali impiegati possono beneficiare di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Tutti.

BOZZI. Tutti non credo, perché c'è la limitazione per il caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti siano inferiori ad un biennio.

BERRY, *Relatore*. Norme della stessa portata e dello stesso contenuto le troviamo inserite in tutti i provvedimenti concernenti l'ampliamento di organici approvati dal Parlamento in questi ultimi tempi. Potrei citarne una lunga serie; mi limiterò a ricordare la legge concernente l'ampliamento degli organici del Ministero della pubblica istruzione.

Per altro, è stato introdotto in questo articolo un ultimo comma che consente di effettuare le promozioni a direttore di divisione e a primo archivista indipendentemente dalle

date che sono fissate dalle norme contenute negli articoli 166 e 187 del testo unico del 31 dicembre per le promozioni dei direttori di sezione e degli archivisti al grado superiore. Tali promozioni potranno essere effettuate immediatamente, una volta riconosciuta la necessità di ampliare gli organici, per evitare che le divisioni vengano rette da direttori di sezione con incarico: se vi sono dei posti vacanti è meglio che le promozioni vengano effettuate subito, evidentemente, solo per quella quota per la quale non si procede a fine d'anno attraverso l'esame per merito distinto.

NANNUZZI. Concordo col Relatore, per quanto attiene alla sua proposta di sostituire il testo dell'articolo 28-*bis* con quello di cui all'emendamento proposto. Visto che siamo entrati nel merito della questione relativa alla riduzione dell'anzianità prescritta per l'avanzamento nelle carriere, preannunzio un emendamento diretto ad introdurre un articolo aggiuntivo col quale si assicura anche al personale non di ruolo proveniente da enti, aziende ed uffici in liquidazione o soppressione, la riduzione del periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 262 del 1948.

PRESIDENTE. È opportuno, onorevole Nannuzzi, rinviare l'esame di questo emendamento a dopo che sarà votato l'articolo 28-*bis*.

BOZZI. Desidero un chiarimento su questo articolo 28-*bis*. Poniamo il caso che per ottenere la promozione ad una qualifica superiore, sia necessaria una permanenza di tre anni, cioè di 36 mesi nella qualifica inferiore: noi riduciamo a 30 mesi detta permanenza con il disposto dell'articolo proposto dal Relatore.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. No, a 18 mesi, e comunque per un massimo di 30 mesi se la metà del periodo di permanenza fosse maggiore.

BOZZI. Cioè si riduce della metà. E nel caso che la permanenza necessaria nella qualifica fosse inferiore al biennio, non si riduce? Potremmo dire che nel caso del biennio si riduce di un quarto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Debbo far presente che naturalmente le conseguenze dell'applicazione di questo articolo daranno luogo a delle situazioni ed a dei problemi difficili, perché abbiamo dei passaggi di qualifica per le quali, mi sembra, che il minimo sia, addirittura previsto in dieci anni di permanenza nella qualifica inferiore. Per queste ipotesi riduciamo soltanto di 30 mesi il periodo di permanenza nella qualifica inferiore, cioè di due anni e mezzo; restano ancora sette anni e mezzo di permanenza nella qualifica inferiore per ottenere la promozione. Per gli impiegati che hanno già sette anni di anzianità si riduce di un anno e mezzo il periodo prescritto. Ora nell'ipotesi che due di questi scatti siano vicini, vedremo che da una parte, un certo numero di impiegati saranno promossi, mentre dall'altra, ve ne saranno altri che non avranno più promozioni. Questo è l'inconveniente che deriva dall'alterare con misure fisse o proporzionali delle situazioni che oggi sono scaturite dall'applicazione della legge vigente; una legge che, buona o cattiva che sia, oggi è in vigore. Alterando il meccanismo attuale finiremmo per creare una situazione di vantaggio, a favore di alcuni a cui conseguirà una situazione di danno per altri in posizione e con qualifiche inferiori. Col sistema di promozioni anticipate, con un ritmo differenziato, è evidente che si creeranno delle situazioni di squilibrio. Per queste ragioni, pur non facendone una questione di principio, devo sottolineare che questa disposizione di legge darà luogo in futuro a delle conseguenze per le quali non è improbabile che tra qualche mese o tra qualche anno verranno presentate delle proposte di legge modificative.

COSSIGA. È certo, non probabile.

PRESIDENTE. Anche io sono d'accordo. Il relatore insiste nel sostenere l'articolo 28-*bis* nonostante le perplessità dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Bozzi?

BERRY, *Relatore*. In realtà le preoccupazioni dell'onorevole Ministro sono in parte anche mie. Ma ci sono dei precedenti, che finora non sembra abbiano dato luogo a notevoli difficoltà di carattere applicativo. Dobbiamo ricordare che una norma analoga venne introdotta non in Commissione ma in Assemblea attraverso un emendamento presentato all'ultimo istante, in occasione della discussione del disegno di legge concernente lo stato giuridico del personale delle poste e delle telecomunicazioni, sul quale statuto abbiamo discusso di recente e dovremo ancora discutere per l'estensione al personale dell'azienda dei telefoni delle provvidenze già disposte per il personale delle poste.

BERLINGUER. Si parla di inconvenienti che la norma determinerebbe per il personale che aspira al passaggio al grado superiore e che dovrà attendere per molto tempo la promozione. Ma io credo che se introducessimo una norma diversa da quelle già introdotte,

il malcontento sarebbe anche più grande e forse anche più giustificato. Atteniamoci quindi a quello che si è fatto finora.

PRESIDENTE. Questa osservazione è perfettamente logica e legittima. Che però la norma contenga elementi di iniquità è fuori di dubbio, perché dà un vantaggio ingiustificato a coloro che si trovano in una certa posizione, a danno di coloro che ci saranno tra un anno. Tra più impiegati che hanno fatto la stessa carriera, quello che è entrato in un certo anno avrà un notevole vantaggio mentre quello che è entrato uno o due anni dopo dovrà attendere.

TURNATURI. Esprimo la mia adesione, anche perché questo articolo accoglie, sia pure con qualche modifica, il suggerimento della Commissione cui ho l'onore di appartenere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo totale dell'articolo 28-*bis* proposto dal Relatore e di cui do lettura:

« I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà – e comunque per un massimo di trenta mesi – dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi ».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo proposto dal collega, onorevole Nannuzzi. Esso è così formulato:

« Il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà nei riguardi degli impiegati inquadrati tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze, in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici in liquidazione o soppressione ».

NANNUZZI. L'emendamento non avrebbe bisogno di illustrazione. Il personale degli enti soppressi di cui al testo dell'emendamento è stato assorbito da vari Ministeri e varie amministrazioni. Per alcune di queste, come l'Ispettorato generale della motorizzazione civile, il Ministero del lavoro ed altri, noi abbiamo già provveduto con leggi apposite ad assorbire questo personale concedendogli il vantaggio che si tende ad attribuire mediante l'articolo proposto col mio emendamento, anche al personale non di ruolo del Ministero delle finanze, che potrà, perciò, usufruire degli stessi vantaggi già riconosciuti ad altri impiegati, provenienti dagli stessi enti ed assorbiti da altre amministrazioni.

Le leggi con le quali sono stati riconosciuti questi diritti e concessi questi vantaggi sono esattamente:

la legge 1° luglio 1960, articolo 10, quarto comma, concernente il personale della motorizzazione civile;

la legge 22 luglio 1961, n. 628, articolo 20, sul riordinamento degli organici del Ministero del lavoro.

Il mio emendamento è fondato, quindi, sulla necessità di non creare disparità di trattamento fra il personale proveniente dagli stessi ruoli, ed ora assegnato al Ministero delle finanze, rispetto a quello inquadrato presso le altre amministrazioni.

BERRY, *Relatore*. Vorrei far presente innanzitutto che ritengo che in linea di massima il problema possa ritenersi risolto con l'articolo 22-*bis*, col quale abbiamo concesso a tutto il personale del soppresso ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) le facilitazioni di carriera e la possibilità di riscatto o di riconoscimento di anzianità pregresse. Comunque, nel caso in cui si ritenesse opportuno estendere questa norma anche al personale che presta servizio presso altri Ministeri, sarebbe necessario evitare di danneggiare gli impiegati che già sono nei ruoli, ed in conseguenza, dovrebbe disporsi che i destinatari dell'emendamento del collega Nannuzzi, non potranno essere ammessi agli scrutini per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche superiori se non dopo che abbiano maturato l'anzianità minima coloro che li precedono nel ruolo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'obiezione del Relatore mi pare estremamente valida!

BERLINGUER. Credo che l'argomento fondamentale a favore dell'emendamento del collega Nannuzzi è quello che altri colleghi ed io abbiamo prospettato in sede di esame

di altri articoli e che si riferisce alla situazione obiettiva che è la seguente: rispetto ai dipendenti ex U.N.S.E.A. si è data una particolare disciplina, che riguardava particolarmente i dipendenti del Ministero dell'agricoltura, che però è autonoma, diversa da quella di cui ci occupiamo oggi. Viceversa ci sono state situazioni analoghe a quella cui si riferisce l'emendamento del collega Nannuzzi, che sono state già sistemate. Ora la valutazione delle situazioni mi pare che debba essere sempre la stessa. È giusto che ci sia questa sperequazione, quando vi sono situazioni analoghe già sistemate? Ecco perché penso che possa essere accolto l'emendamento Nannuzzi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Credo che si potrebbe fare una cosa duplice: votare il testo Nannuzzi, aggiungendo per i dipendenti ex U.N.S.E.A. e per quelli cui si riferisce l'articolo in esame, un articolo il quale stabilisca che non possono essere iscritti se non dopo l'ultimo degli impiegati attualmente in ruolo.

PRESIDENTE. Sarebbe bene che questo eventuale comma aggiuntivo fosse redatto per poterlo esaminare e votare.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si potrebbe aggiungere un comma contenente il principio cui faceva riferimento il Relatore: quello di precludere, ai destinatari dell'emendamento Nannuzzi, la possibilità di partecipare agli scrutini per merito comparativo fin tanto che non maturi l'anzianità di coloro che li precedono nel ruolo.

NANNUZZI. Non avrei obiezioni da sollevare nei riguardi di un emendamento aggiuntivo come quello che suggeriscono il Relatore e l'onorevole Sottosegretario se non considerassi che, in tal modo, adotteremmo nei confronti del personale cui fa riferimento il mio emendamento, un trattamento diverso da quello previsto per il personale ex U.N.S.E.A. Il trattamento fatto agli impiegati ex U.N.S.E.A. non prevede l'inclusione di questi dopo l'ultimo degli scrutinandi, ma ricostruisce la carriera con la valutazione del servizio prestato presso l'U.N.S.E.A. Non ho niente in contrario ad aggiungere dei comma al testo del mio emendamento però essi verrebbero a creare comunque uno squilibrio nel trattamento di personale appartenente a categorie similari.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per il personale proveniente dalla disciolta U.N.S.E.A., abbiamo ridotto a metà l'anzianità prescritta per il passaggio alla qualifica inferiore; riduciamo anche l'anzianità prescritta per i destinatari dell'articolo aggiuntivo in esame, e stabiliamo che cioè, gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi dell'articolo in esame e dell'articolo 22-*bis*, non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo finché coloro che precedono nell'ordine dei ruoli non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

PRESIDENTE. Prego il relatore di voler definire la sua posizione.

BERRY, *Relatore*. Le ragioni addotte dall'onorevole Ministro mi trovano perfettamente consenziente. In effetti l'emendamento Nannuzzi concerne personale che, cessata l'attività degli enti comunque istituiti nel periodo prebellico, bellico o postbellico, avrebbe dovuto essere licenziato. Invece, il legislatore ha ritenuto opportuno che essi venissero sistemati sia pure come personale non di ruolo nelle amministrazioni statali, compresa quella del Ministero delle finanze. Ora che questo personale non di ruolo, che poi ha beneficiato della sistemazione in ruolo aggiunto, possa progredire nella carriera prima di coloro i quali sono entrati nell'Amministrazione dello Stato attraverso regolare concorso, non risponde a criteri di buona legislazione e non tiene conto dei principî minimi di equità a cui abbiamo sempre informato la nostra attività.

Vorrei precisare, per altro, che in sede di sistemazione del personale di cui alle due leggi citate dall'onorevole Nannuzzi, non abbiamo approvato una norma di portata così ampia come quella in esame. Quando abbiamo legiferato in materia di personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione, abbiamo precisato che la riduzione di anzianità dovesse concedersi al personale già sistemati nei ruoli della motorizzazione civile; si trattava di personale, cioè, omogeneo e fornito di una specializzazione. Concludendo, il parere del Relatore è contrario all'emendamento Nannuzzi, diretto ad aggiungere l'articolo in esame.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Nannuzzi, sul suo emendamento?

NANNUZZI. Insisto, in quanto esso ha precedenti che lo giustificano in due leggi precedenti.

BERLINGUER. Per dichiarazione di voto. Desidero associarmi all'emendamento dell'onorevole Nannuzzi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi, al quale si è associato l'onorevole Berlinguer.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 28-*ter*. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto:

« Al personale del Ministero delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».

All'articolo 28-*ter* del testo è stato espresso parere contrario dalla Commissione Bilancio. In data 11 aprile 1962, infatti, la Commissione Bilancio, mentre, come ho ricordato all'inizio della discussione del provvedimento, ha espresso parere favorevole al complesso degli articoli del testo del Comitato ristretto, ha espresso « il proprio dissenso nei confronti dell'articolo 28-*ter* sia per la rivendicazione di analoghi benefici che ne seguirebbe da parte di tutte le altre categorie di personale finanziario sia per la esosità dell'imposizione di conseguenza disposta con i successivi articoli 28-quater e 28-quinquies, che verrebbero ad aggravare in modo non giustificato e non produttivo il già complesso e pesante sistema della vigente contribuzione diretta ». Quindi, come vedere, la Commissione Bilancio chiede che si sopprima l'articolo 28-*ter* e gli articoli 28-*quater* e 28-*quinquies*.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Esprimo il parere decisamente contrario del Governo, il quale è disposto a chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento qualora l'articolo 28-*ter* dovesse essere approvato.

NANNUZZI. Mi sembra che il parere della V Commissione non sia un « no » netto, ma un « dissenso », mentre normalmente la Commissione si esprime con un « si » o un « no ».

Comprendo quale è la ragione: il personale dipendente dall'Amministrazione finanziaria godeva in generale di un trattamento diverso da quello degli altri dicasteri; e la ragione – che non voglio discutere – è ben nota. Avendo oggi il Governo, con il provvedimento sottoposto all'approvazione del Parlamento, parificato tutti i dipendenti dello Stato, a qualunque Amministrazione appartengano, si teme che il personale dei Ministeri finanziari, possa ottenere un trattamento differenziato per il lavoro che svolge. Da questa preoccupazione è derivato il parere della Commissione Bilancio la quale, evidentemente, non è d'accordo sul modo di esazione delle entrate per coprire la spesa; però non si pronuncia, a mio avviso, fondamentalmente in senso contrario sulla spesa stessa.

Noi ci attendevamo che il Governo ci indicasse, per lo meno, i suoi orientamenti se non immediati almeno futuri, sul problema posto dall'articolo in questione. Mi sembra dalle parole del Ministro – il quale ha chiaramente espresso l'intenzione di rimettere il provvedimento in Assemblea in caso di approvazione dell'articolo – non vi sia alcun orientamento da sollecitare. Per questa ragione voteremo contro la soppressione dell'articolo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei cogliere l'occasione per chiarire alcuni punti di vista del Governo e miei. C'è un punto di vista mio, che risale ancora a molti anni prima che fossi chiamato ad assumere una responsabilità di Governo, che non ha mai riconosciuto – e su questo sono d'accordo anche con il mio illustre predecessore – che ci siano delle categorie di dipendenti dello Stato alle quali è riservato un trattamento migliore rispetto alle altre. Per mio conto (e questo era anche il parere del compianto Presidente Zoli, quando se ne discuteva) è giusto che la Magistratura abbia un trattamento a parte, come è giusto che tutti gli impiegati abbiano un trattamento adeguato e corrispondente alle funzioni che espletano; ma il fatto che alcune categorie possano avere di per sé stesse un trattamento migliore implica che altre ne abbiano di per sé stesse uno peggiore. È un concetto – secondo me – che oltre ad essere contrario al Vangelo è soprattutto contrario alla logica delle cose; perché siamo qui per vedere di determinare il trattamento adeguato per il personale delle finanze e non per vedere se il personale, per esempio, dell'istruzione, dell'agricoltura o della sanità goda di un determinato trattamento che noi riteniamo giusto, e per il quale fatto se esso corrisponde a quello del personale finanziario il trattamento che sarebbe giusto per il personale delle finanze diventa ingiusto. Io ritengo che il personale delle finanze merita moltissimo, ma questo non è affatto un buon motivo per dire che bisogna aumentare le sue competenze per il solo fatto che esse attualmente sono uguali a quelle del personale di un'altra Amministrazione.

Questo, in linea generale, il mio punto di vista. Il punto di vista governativo è questo: se e quando si tratti della remunerazione del personale del Ministero delle finanze, salvo questioni di copertura, si può far quello che si ritiene giusto; ma quando si adotta una norma come questa che stabilisce: « ai dipendenti del Ministero delle finanze sono concessi quattro scatti di stipendio in più... » il

che significa praticamente un aumento del 10 per cento delle competenze per tutto il personale, allora, evidentemente, si crea una questione di principio che è di per se stessa estensiva a tutto il personale dello Stato; e questo significa praticamente dare a tutto il personale dello Stato un aumento del 10 per cento. Oggi noi lo concediamo al personale delle finanze; ma siccome non c'è nessuna ragione che giustifichi in modo particolare questa super concessione, un provvedimento analogo sarà chiesto evidentemente, di volta in volta, dai funzionari di tutti gli altri Dicasteri.

Per questo il Governo in modo esplicito è contrario all'introduzione di questo principio nei riguardi del personale del Ministero delle finanze, indipendentemente da quello che possa essere il giudizio che il Governo potrà dare in relazione a futuri benefici che possano essere chiesti dall'una o dall'altra categoria di dipendenti dello Stato. Che si possa pensare di dare quattro scatti, cioè un aumento del 10 per cento, al personale delle finanze senza che lo chiedano per nessun motivo o per altri motivi le altre categorie, è cosa vana. Quindi, dobbiamo decisamente dire che non si introduce nel provvedimento in esame una norma di questo genere, ma la discussione deve essere fatta sul piano generale di tutto il personale, tenendo conto dell'onere che si andrebbe ad affrontare. Per questi motivi il Governo è decisamente contrario all'articolo 28-*ter*.

TURNATURI. Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto. Concordo con l'onorevole Ministro che bisogna contenere le estensioni di provvidenze; però vorrei ricordargli che con questa norma non si chiede un privilegio particolare per il personale dell'amministrazione finanziaria, ma l'estensione di una norma già approvata dal Parlamento. L'onere di questo articolo 28-*ter* è quasi completamente assorbito dalla legge n. 1143 del 1961. Né si può dire che l'estensione di questa provvidenza al personale finanziario sarebbe cumulabile con quella del trattamento preferenziale dal punto di vista economico, perché questo beneficio è stato accordato al personale della Corte dei conti, il quale fruisce anche, come il personale finanziario, dell'assegno personale cosiddetto « casuale ».

COSSIGA. Al personale della Corte dei conti è stato concesso il trattamento in questione in considerazione dell'organo speciale del quale fa parte, per analogia col personale della magistratura e del Consiglio di Stato, in considerazione cioè del fatto che non si tratta di personale dell'amministrazione ordinaria dello Stato.

TURNATURI. Lo stesso argomento lo possiamo applicare al personale finanziario. Se si parla di magistrati, accetto l'osservazione; ma il personale amministrativo della Corte dei conti non si diversifica in nulla dal personale delle altre amministrazioni dello Stato. Comunque questa è una dissertazione accademica.

Concludo che avrei dato il mio voto favorevole all'articolo 28-*ter*, se non fosse intervenuta la minaccia del Governo di chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento il che porterebbe un grave danno.

BERLINGUER. Per dichiarazione di voto. Mi pare esatta l'osservazione del collega onorevole Cossiga, secondo il quale il personale della Corte dei conti può avere un trattamento particolare data la sua funzione; ma penso anche alle funzioni dell'amministrazione finanziaria, specialmente in alcuni settori estremamente delicati, che implicano un alto grado di responsabilità. Credo che occorra mettere al coperto l'amministrazione finanziaria – specialmente quella delle imposte – da qualche leggenda ingiusta che può circolare, e porla in condizioni di intensificare il suo servizio con tranquillità di trattamento economico. Perciò sono contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 28-*ter* di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Dalla soppressione dell'articolo 28-*ter* scaturisce preclusione per la votazione degli articoli 28-*quater* e 28-*quinquies* che erano collegati ed interdipendenti rispetto all'articolo 28-*ter*.

Abbiamo però un emendamento aggiuntivo del relatore, diretto cioè ad introdurre un nuovo articolo 28-*ter*, di diverso contenuto e portata rispetto a quello del Comitato ristretto; ne do lettura:

« Gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, la cui promozione a consigliere di prima classe sia stata riportata a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 712, a data anteriore all'entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono ammessi a godere dei benefici previsti dall'articolo 6 della predetta legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

BERRY, *Relatore*. La nostra Commissione approvò l'anno scorso una proposta di legge di iniziativa del collega onorevole Limoni con la quale si proponeva di riconoscere l'anzianità pregressa al personale che, a seguito di concorso di secondo grado, accede dai ruoli periferici a quelli centrali dell'Amministrazione. Senonché sono sorte difficoltà in sede di applicazione della legge e in conseguenza di ciò, sarebbe opportuna questa norma per garantire il riconoscimento dell'anzianità pregressa, già sancito da una legge in vigore.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 28-*ter* proposto dal relatore, di cui ho dato testé lettura e che è del seguente tenore:

« Gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, la cui promozione a consigliere di prima classe sia stata riportata a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 712, a data anteriore alla entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono ammessi a godere dei benefici previsti dall'articolo 6 della predetta legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

(*È approvato*).

NANNUZZI. Approfittando della presenza del Ministro, ricordo che molto tempo fa la I Commissione ha preso in esame una proposta di legge del collega Brusasca, diretta a modificare una disposizione a carattere provvisorio, concernente la disciplina della materia del collocamento in pensione del personale statale. In quella occasione, inserimmo nella discussione – su mia proposta – un emendamento con il quale si tendeva a far rientrare nel servizio fuori ruolo quel personale di tutte le carriere – ma soprattutto della carriera direttiva – che l'allora Ministro delle Finanze, Preti, aveva collocato a riposo avendo raggiunti i limiti di età ma non i 40 anni di servizio, avvalendosi di una facoltà concessagli dalla legge.

La Commissione si era orientata favorevolmente sia alla modifica della norma di legge sulle pensioni, sia all'accoglimento dell'emendamento, che però è stato poi ripreso da altri colleghi attraverso autonome proposte di legge ed esteso in misura maggiore o minore agli impiegati di tutte le amministrazioni dello Stato.

In quella occasione, il rappresentante del Governo chiese la rimessione del provvedimento in Assemblea; e da quel momento esso è rimasto fermo e non l'abbiamo più ripreso in esame, neppure in sede referente.

Ora, è sorto questo interrogativo: nel momento in cui ampliamo i ruoli, il che dimostra che l'Amministrazione finanziaria ha bisogno di personale, impiegati e funzionari, perché non si riprende in esame la proposta di legge dell'onorevole Brusasca di cui sto parlando e non si cerca di perfezionarne l'*iter*, mettendo a disposizione dell'Amministrazione stessa un certo numero di impiegati esperti, da utilizzare in attesa che divenga operativa la revisione dei ruoli? Ormai è rimasto poco tempo per poter impiegare questo personale che, a mio parere, fu estromesso in modo non del tutto giusto, avvalendosi il Ministro di una norma che altri non hanno utilizzata, con conseguenze negative sia per il personale stesso che per l'Amministrazione.

Colgo l'occasione della presenza del Ministro per le Finanze per chiedergli in particolare se sarebbe possibile inserire una disposizione che consenta la utilizzazione di quel personale nei limiti di tempo che ancora rimangono prima del compimento del settantesimo anno di età.

BOZZI. Per carità! Apriremmo una falla incolmabile!

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Nannuzzi ed a tutti gli onorevoli colleghi che questo è un problema del quale abbiamo già avuto occasione di occuparci nella nostra Commissione; e ci sono stati anche – come gli onorevoli colleghi ricorderanno – dei momenti di particolare tensione, di solito in corrispondenza con il collocamento a riposo di qualche direttore generale che tendeva a non essere collocato a riposo. Ricordo in proposito un celebre caso che è certo nella memoria di tutti i colleghi ed è collegato ad una proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Pitzalis.

La proposta Brusasca è riprodotta in tutta una serie di altre proposte che con diversa formulazione sono pendenti davanti alla nostra Commissione; l'ultima delle quali è una proposta del collega, onorevole Zugno, di recentissima presentazione. Esse tendono tutte a prendere in considerazione il problema dei limiti di età: dei Direttori generali alcune, di tutti i funzionari direttivi le altre; dei direttori generali e degli Ispettori generali altre ancora, allo scopo di poter ristabilire il termine dei settanta anni in luogo di quello dei 65.

A questo riguardo, più volte – quando queste proposte di legge venivano di mano in mano ad essere particolarmente sollecitate –

io ho chiesto il parere del Governo; e costantemente, direttamente dalla Presidenza del Consiglio mi è stato detto che il Governo non avrebbe mai consentito che su questa materia si procedesse con norme separate, isolate, riferite a singoli settori dell'Amministrazione e che il problema – se ed in quanto fosse ritenuto meritevole di revisione – avrebbe dovuto essere esaminato con criterio unitario in riferimento a tutta la generalità degli impiegati dello Stato.

Ora, è chiaro che quell'argomento di carattere particolare sollevato dall'onorevole Nannuzzi in ordine alla eventuale riassunzione di coloro che sono stati collocati a riposo al 65° anno di età anziché al 70°, è un problema che sarebbe venuto legittimamente in discussione se noi avessimo fatto un provvedimento in forza del quale il limite dei 65 anni venisse riportato ai 70; perché allora si sarebbe giustamente chiesto perché coloro che sono stati collocati a riposo a 65 anni e ne devono trascorrere altri due o tre prima di raggiungere i 70 debbono essere oggetto di un trattamento di disparità. Ma finché non interviene un provvedimento di carattere generale per riportare a 70 anni il limite di età attualmente fissato a 65 anni, sarebbe singolare prendere in considerazione nel campo specifico del Ministero delle finanze la posizione di coloro che in adempimento a disposizioni di legge – sia pure diversamente applicate da Ministero a Ministero – sono stati collocati a riposo. Semmai allora bisognerebbe fare un processo a chi ha disapplicato la legge, non a chi l'ha applicata.

Mi permetto pertanto di pregare l'onorevole Nannuzzi – salvo quello che vorrà dire il Ministro delle Finanze – di non voler portare ora in discussione questo problema.

NANNUZZI. Non ho intenzione di proporre degli articoli aggiuntivi o degli emendamenti, perché comprendo che il problema rientra nel quadro delle soluzioni che la Commissione riterrà di proporre all'Assemblea quando il provvedimento verrà ripreso in esame. Però vorrei precisare che io non ho sollevato qui la questione del riportare a settant'anni il limite di età per il collocamento in pensione, anche perché e personalmente e come gruppo noi siamo contrari a questa elevazione dei limiti di età.

Quindi io non pongo una questione così generale: io pongo solamente quella particolare, riconosciuta dalla legge la quale per cinque anni consente al Ministro di mantenere in servizio quel personale che al raggiungimento del 65° anno di età non ha ancora compiuto i 40 anni di servizio; e questo fino al massimo assoluto del compimento del 70° anno di età. L'unico ministero che non si è avvalso di questa facoltà è stato quello delle Finanze il quale ha provveduto al collocamento a riposo di tutto il personale che raggiunge il 65° anno di età, anche se non ha maturato i 40 anni di servizio.

Non avendo il Ministro delle Finanze di allora ritenuto di avvalersi di questa facoltà ed essendo dimostrato che il Ministero delle Finanze ha bisogno di personale, sarebbe logico che esso utilizzasse fino al compimento del 70° anno di età il personale collocato a riposo prima di aver raggiunto i 40 anni di servizio.

Se non fosse possibile inserire una disposizione di tale portata nel provvedimento in esame pregherei l'onorevole Presidente di adoperarsi per riporre all'ordine del giorno la proposta dell'onorevole Brusasca non più esaminata dopo la rimessione in Assemblea, e per la quale ho presentato, a suo tempo, un emendamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario. Non credo che sia conveniente introdurre in questo disegno di legge, che riguarda la sistemazione del personale attualmente in servizio, una disposizione che importerebbe la riassunzione di personale attualmente estraneo all'amministrazione.

NANNUZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Turnaturi ha proposto un emendamento diretto ad introdurre il seguente articolo aggiuntivo:

« L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, si applica ai ruoli annessi alla presente legge a decorrere dal 1° luglio 1967.

I posti attribuiti in soprannumero ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, resisi disponibili con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore, possono essere conferiti fino a tutto il 30 giugno 1967 ».

BERRY, *Relatore*. Siamo di fronte a una questione molto delicata nella quale la nostra Commissione si è dovuta soffermare più volte. Ricordo i termini della questione postaci allorché dovremmo, e per più volte, esprimere parere sul disegno di legge concernente gli organici del Ministero della pubblica istruzione.

Originariamente i posti in organico di ispettore generale presso il Ministero della pubblica istruzione erano 24. Per effetto del-

l'applicazione della legge n. 928 del 1959 i posti di ispettore generale divennero 57. Quando esaminammo gli organici del Ministero della pubblica istruzione, non ritenemmo opportuno arrivare a consolidare il numero degli ispettori generali, perché ritenemmo che esso già fosse eccessivo rispetto alle effettive esigenze di quella amministrazione. Per altro, a seguito di chiarimenti che ci vennero forniti sia dal Ministro sia dai colleghi della Commissione di merito, ritenemmo che fosse opportuno consentire, in via transitoria, un aumento dell'organico da assorbirsi nel corso dell'applicazione del piano decennale della scuola, di modo che ci fosse la possibilità di effettuare delle promozioni, in quanto l'organico per il quale avevamo espresso parere favorevole era di 36 e non di 57, cioè non copriva tutti i posti soprannumerari che si erano determinati per la legge n. 928 del 1959.

Il problema si pone in termini del tutto diversi per quanto riguarda gli organici del Ministero delle finanze, che stiamo esaminando. Il precedente relativo agli organici del Ministero della pubblica istruzione non è, infatti, invocabile, perché per gli organici del Ministero delle finanze, come risulterà dalle tabelle che proporrò in sostituzione di quelle di cui al testo del Comitato ristretto, a seguito di accordi intercorsi con il Governo, si è giunti a considerare come posti di ruolo per la qualifica di ispettore generale sia nell'amministrazione centrale sia in quella periferica tutti i posti soprannumerari, consolidando quindi il soprannumero, ciò che non abbiamo mai fatto per alcun'altra amministrazione.

In conseguenza di questo fatto, sono contrario all'emendamento del collega onorevole Turnaturi, diretto ad introdurre nel provvedimento l'articolo di cui il Presidente ha dato lettura.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nelle tabelle che fra poco il relatore illustrerà, abbiamo creato una situazione che ai fini dell'amministrazione finanziaria permette a un certo punto una maggiore latitudine di quella che permette l'articolo in esame.

TURNATURI. Dopo i chiarimenti forniti dal relatore, propongo che questo emendamento venga accantonato per ora e sia discusso dopo che avremo approvato le tabelle.

PRESIDENTE. Chiedo scusa per un'interruzione, che credo, per altro opportuna. Ordino che non vengano più trasmesse comunicazioni dall'esterno ai membri della Commissione e prego di inserire a verbale che considero veramente deplorevole questa pressione ossessionante nei lavori della Commissione, cosa che si verifica per la prima volta in occasione della discussione di questo disegno di legge. Diffido i commessi dal portare qualsiasi comunicazione ai membri della Commissione.

Quanto alla richiesta fatta dall'onorevole Turnaturi, debbo far presente che costituirebbe un fatto nuovo esaminare un articolo della parte dispositiva dopo l'approvazione delle tabelle.

NANNUZZI. Occorrerebbe sospendere l'esame anche dell'articolo riguardante la copertura.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Turnaturi importando onere finanziario non previsto dall'articolo 29 relativo alla copertura, e non valutato nelle sue conseguenze dalla V Commissione, non potrebbe essere posto in votazione se non nel principio e se venisse, entro questi limiti, approvato, importerebbe un nuovo parere da parte della Commissione Bilancio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo prega l'onorevole Turnaturi di non insistere su questo articolo aggiuntivo, perché, come giustamente ha detto l'onorevole Berry, nella elaborazione delle tabelle si è voluto adottare una soluzione di principio, quella cioè di assorbire completamente il numero dei posti soprannumerari derivanti dalla legge n. 928 del 1959. Due erano le soluzioni possibili: o adottare il sistema dell'assorbimento parziale dei posti in soprannumero oppure convalidare la situazione per tutti i posti soprannumerari, come verrà proposto dal Relatore. Ma il Governo deve dire fin da questo momento con la consueta lealtà che non può adottare i due principî contemporaneamente: aumento degli organici per riassorbire i posti derivanti dall'applicazione della citata legge n. 928 e riportare fuori organico i posti di cui alla legge stessa per assorbirli un po' alla volta. Sarebbe come aumentare ancora il numero dei posti di cui viene proposta l'istituzione. Quindi fin da questo momento il Governo avverte che non può accettare che dopo che si sono discusse alcune tabelle che portano all'assorbimento dei posti soprannumerari, questi posti vengano riportati fuori delle dotazioni organiche.

TURNATURI. Dopo l'appello del Governo, ritiro il mio emendamento anche per accelerare i nostri lavori.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Raucci e Nannuzzi, articolo che era stato accantonato; si trattava, più precisamente, di un emendamento aggiuntivo all'articolo 13, che fu stralciato in sede di esame di detto articolo e considerato come articolo a se stante, cioè, come emendamento diretto a introdurre un nuovo articolo. Ne do lettura:

« Il personale dell'Amministrazione periferica delle finanze che alla data del 30 giugno 1956 era inquadrato nel ruolo di gruppo *A* e che per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 venne inquadrato dal 1° maggio 1956 nei nuovi ruoli della carriera direttiva speciale, viene collocato nella qualifica e coefficiente superiore di stipendio dalla data in cui successivamente al 30 giugno 1956 abbia maturato l'anzianità prescritta, nella qualifica al tempo posseduta, per la scrutinabilità al grado superiore.

La decorrenza, a tutti gli effetti, di tale collocamento, non potrà essere anteriore al 1° luglio 1956, anche per quel personale, di cui al precedente comma, che avesse maturato il periodo di anzianità prescritto, prima di quest'ultima data ».

BERRY, *Relatore*. Onorevole Presidente, devo ricordare che per l'emendamento che venne accantonato, avevo espresso parere contrario; il Governo si era riservato di esprimere il proprio avviso dopo averne esaminato tutta la portata.

Non posso ora che confermare il mio parere contrario a questo emendamento, in quanto esso non ha alcun fondamento né sul piano giuridico né su quello dell'equità. Infatti il personale cui si riferisce l'emendamento del collega Raucci, all'epoca in cui i ruoli speciali di gruppo *A* e *B* confluirono nell'unica carriera speciale, ebbe un trattamento che salvaguardava interamente lo *status* acquisito e le aspettative di sviluppo di carriera; per cui riesaminare a distanza di otto anni quella situazione è del tutto fuori posto, e creerebbe ulteriori sperequazioni che costringerebbero poi, per ragioni di equità, a ritornare ancora sull'argomento per perequare quanto è stato sperequato, e così via.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per lo stesso motivo sono decisamente contrario all'emendamento, aggiungendo che con la sua accettazione verrebbe veramente alterato il sistema delle promozioni, perché ci si limiterebbe alla promozione per anzianità invece della promozione in relazione al merito.

NANNUZZI. Gli argomenti portati dal collega onorevole Raucci a sostegno del suo emendamento mi sembra permangano validi. Chiedo pertanto che l'emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Raucci, al quale sono contrari sia il Governo sia il Relatore.

(*Non è approvato*).

Abbiamo così terminato l'esame degli articoli, salvo l'articolo 29 il quale, riferendosi alla copertura, ritengo non può essere posto in votazione se non dopo l'esame delle tabelle con le quali il problema della copertura è strettamente collegato.

Passiamo quindi all'esame delle tabelle; ovviamente, considereremo, come abbiamo fatto per l'esame degli articoli, su decisione della Commissione, come testo base, quello del Comitato ristretto a cui, intanto, sono stati proposti emendamenti da parte del Relatore, ed a cui, naturalmente, potranno essere proposti altri eventuali emendamenti. Do lettura del testo del Comitato ristretto, per quanto riguarda il quadro 1:

QUADRO N. 1.

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale amministrativo		Ruolo del personale ispettivo per i servizi della finanza locale		Ruolo degli statistici		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
900	Direttori generali	11						
670	Ispettori generali	(a) 90	Ispettori generali	4	Ispettori generali statistico			
500	Direttori di divisione	140	Ispettori capi	8	Statistico capo	2	Direttore agrario	1
402	Direttori di sezione	200	Ispettori superiori	14	Statistico superiore			
325	Consiglieri di 1ª classe				Statistico			
271	Consiglieri di 2ª classe	429						
229	Consiglieri di 3ª classe							
		870		25		2		1

(a) Di cui uno per la direzione dei servizi del lotto e delle lotterie ed uno per la direzione dei servizi amministrativi del Comando generale della Guardia di finanza.

Al quadro 1 del testo proposto dal Comitato ristretto è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo totale del Relatore, che risulta così formulato:

QUADRO N. 1.

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale amministrativo		Ruolo del personale ispettivo per i servizi della finanza locale		Ruolo degli statistici		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
900	Direttori generali	11						
670	Ispettori generali	(*a*) 55 (*b*)	Ispettori generali	4	Ispettore generale statistico			
500	Direttori di divisione	125	Ispettori capi	7	Statistico capo	2	Direttore agrario	1
402	Direttori di sezione	180	Ispettori superiori	14	Statistico superiore			
325	Consiglieri di 1ª classe				Statistico			
271	Consiglieri di 2ª classe	445						
229	Consiglieri di 3ª classe							
		816		25		2		1

(*a*) Di cui uno per la direzione dei servizi del lotto e lotterie ed uno per la direzione dei servizi amministrativi del Comando generale della Guardia di finanza.

(*b*) Oltre a 5 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire – con le normali vacanze – in ragione di un quinto per ogni anno a partire dal 1° gennaio 1963.

BOZZI. Senza, per altro, farne una questione formale, vorrei sottoporre al Governo una modesta proposta che non avrebbe una incidenza finanziaria tale da richiedere il rinvio del provvedimento alla Commissione Bilancio per il parere.

La proposta è questa. Vediamo nei vari quadri proposti dal Relatore la nota (*b*) trattare un problema di carattere generale. Così è nel Quadro 1 ora in esame nella formulazione del Relatore.

Siccome sappiamo per antica esperienza che la riorganizzazione dei servizi ha carattere endemico e permanente, proporrei che i posti « riassorbibili » invece di essere riassorbiti a partire dal 1° gennaio 1963 venissero consolidati nel loro ruolo. È una cosa molto modesta, che probabilmente potrebbe evitarci di fare una successiva legge di proroga della disposizione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È una piccolissima cosa apparentemente ma grossissima dal punto di vista generale; in quanto i 55 posti di ispettore generale previsti dal testo del Relatore e concordato col Governo, risultano dalla somma dei posti attualmente in ruolo, più quelli derivanti nell'applicazione della legge n. 928 del 1959, e quindi, sostanzialmente, il sistema delle tabelle proposte dal Relatore e concordato col Governo non fa che consolidare, nella qualifica di ispettore generale, l'attuale effettiva dotazione organica.

I cinque posti di cui alla nota citata sono fuori della situazione attuale. Ora, se questa è considerata come provvisoria, e se, cioè, questi posti sono riassorbibili col tempo e le naturali vacanze, noi possiamo anche concepire la possibilità di andare oltre i limiti della legge n. 928 del 1959 che abbiamo tante vol-

te citata e che consideriamo quanto mai inopportuna. Ma se andiamo ad agganciare la situazione già grave, derivante dall'applicazione della legge citata a questo settore, noi verremmo veramente a creare una situazione molto grave. Bisogna tener conto che in sede di Consiglio dei Ministri si è discusso molto della possibilità di considerare come consolidati nei ruoli tutti i posti soprannumerari. Abbiamo omesso di farlo non perché non ritenessimo che qualche volta i posti di ruolo attualmente occupati non siano in eccesso, ma soltanto perché riteniamo che sia un peggior male quello di bloccare le promozioni e rendere impossibile l'accesso ai posti di ispettore generale per coloro che sono attualmente direttori di divisione.

Cioè, soltanto per evitare un ulteriore male abbiamo aderito a questa espansione enorme di posti degli ispettori generali; ma in realtà avremmo voluto fissare un numero di posti molto minore. Oggi, andare oltre gli stessi limiti della legge soprannumeraria del 1959 significherebbe veramente per noi ledere una questione di principio.

NANNUZZI. Per quanto riguarda la dotazione organica corrispondente al coefficiente 670, secondo dati in nostro possesso, risulta che il totale dei posti occupati, più quelli soprannumerari è di 56, mentre qui ne sono proposti 55.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Erano 56, ma è stato corretto questo numero in 55 in base a dati più precisi.

BOZZI. Mi rendo conto degli argomenti esposti dal Ministro, ma vi sono delle situazioni dalle quali non possiamo prescindere. La stessa amministrazione riconosce che, sia pure per un certo numero di anni, questa esigenza di funzionari c'è. Ora, data la modesta proporzione della cosa, una forma di compromesso...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quello proposto dal Relatore è già un compromesso che vorremmo non aggravare.

TURNATURI. Io sollevo una questione di carattere generale. Il Comitato ristretto ha predisposto per il nostro esame delle tabelle che divergono profondamente da quelle che, all'ultimo momento, l'onorevole relatore ci propone come emendamento che risulta concordato col Governo. Ora voglio ricordare che sulle tabelle del Comitato ristretto c'è stato il parere concorde sia della Commissione finanze e tesoro sia, soprattutto, della Commissione bilancio. Questa ultima ai fini della copertura ha ritenuto valida e giustificata questa spesa, perché si trattava del riordinamento dell'amministrazione finanziaria, la quale deve essere considerata diversa da tutte le altre amministrazioni. Ora per un senso di moderazione e di responsabilità io non ho chiesto formalmente la discussione sulle tabelle proposte dal comitato ristretto della I Commissione; però speravo che il Governo ci venisse un po' incontro, si rendesse cioè conto non soltanto della situazione derivante dall'applicazione della legge n. 928 del 1959, ma della struttura nuova da dare all'amministrazione finanziaria, struttura sulla quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso un certo parere, consolidato dalla Commissione bilancio, quando ha ammesso il maggiore onere. Adesso sembra che si ignorino questi due pareri e il Governo chiede che vengano accettate queste tabelle proposte dal Relatore minacciando la rimessione in Assemblea. Io non temo l'eventualità che l'Assemblea venga posta dinanzi alle sue responsabilità, su ciò che riguarda la struttura dell'amministrazione finanziaria. Non possiamo ignorare l'avvenire di questa amministrazione, la quale, secondo lo stato di previsione ultimo, dà allo Stato quasi 4.000 miliardi.

PRESIDENTE. Sarebbe strano che non fosse l'amministrazione finanziaria a darli.

TURNATURI. Ma è questa l'amministrazione che porta sulle spalle l'onere di tutte le altre amministrazioni dello Stato. D'altra parte, ricordo all'onorevole Ministro la sua stessa relazione che accompagna il disegno di legge. A pagina 8 si legge a proposito del rafforzamento della funzione di direzione dei grandi uffici: « Negli uffici dei grandi agglomerati urbani, nei quali prestano servizio centinaia di impiegati nelle diverse carriere, l'attività di un solo dirigente non basta. Per poter fronteggiare il fenomeno delle rilevanti evasioni totali o parziali – che è tipico dei grandi centri – si rende indispensabile rafforzare la direzione degli uffici, affiancando il titolare con un direttore con funzioni vicarie o di condirezione. Tali esigenze si presentano per circa 70 uffici con gettito superiore al miliardo di lire annue ».

Questo dico per sottolineare che qui c'è un solo desiderio e una sola passione: di dare il nostro modesto, ma sincero contributo perché l'Italia abbia una amministrazione finanziaria degna di un paese democratico. Da anni sosteniamo la necessità di potenziare la amministrazione finanziaria, soprattutto quella delle imposte dirette. Orbene, con le tabelle concordate tra Governo e Relatore non si persegue tale fine.

Ricordo che la Commissione finanze e tesoro, che è responsabile come controllo politico dell'amministrazione finanziaria, aveva ritenuto di dare diverse indicazioni. Il comitato ristretto di questa Commissione aveva accolto in parte questa impostazione; adesso il Governo e il relatore si dichiarano di diverso avviso.

Chiedo quindi che, per lo meno, si trovi una soluzione transattiva: che per le amministrazioni provinciali – quelle che sono le avanguardie della finanza, quelle che debbono produrre le entrate, quelle che debbono recuperare le entrate dello Stato – per lo meno le cifre proposte siano maggiorate del numero dei titolari degli ispettorati compartimentali. È una proposta strutturale quella che io faccio. Con la proposta del relatore, invece, cristallizziamo la situazione derivante dall'applicazione della legge n. 928 del 1959, che ha provocato un danno enorme di cui oggi subiamo le conseguenze. Siccome è da tutti avvertita la necessità che si sblocchi questa situazione con un coefficiente differenziato per ristabilire l'andamento gerarchico dei titolari dei dipartimenti dell'amministrazione finanziaria, propongo che alle cifre indicate nelle tabelle del relatore si sommi il numero dei posti degli ispettori compartimentali, in modo che quando il Governo proporrà al Parlamento – e speriamo che sia presto – un'altra legge per i nuovi coefficienti, si sia già pronti per applicarla.

Io ritengo necessario che noi inseriamo in questa cifra il numero dei posti che sono attribuiti ai titolari degli ispettorati compartimentali.

Questa è una proposta formale che io faccio, essa si riallaccia alle esigenze dell'Amministrazione; mentre per ciò che riguarda le altre direzioni generali dichiaro di aderire alla proposta dell'onorevole Bozzi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Ministro vorrei fare qualche rilievo che mi compete come Presidente della Commissione.

Il primo è che vi è una ragione di unità del Governo, e che il Ministro che viene a parlare in Commissione porta il parere del Governo. Ora, il parere del Governo è sempre un parere collegiale che può in quanto tale allontanarsi da quello che può essere il pensiero personale del Ministro delle finanze. Quando egli è chiamato ad esprimere un parere del Governo non è di buon gusto mettere in difficoltà il Ministro ricordandogli i suoi sentimenti personali, mentre egli deve esprimere il parere del Governo nel suo complesso. E l'onorevole Turnaturi sa che è il punto di vista complessivo del Governo quello che il Ministro esprime in questa sede.

Seconda osservazione: se nel sistema della nostra Commissione, a differenza da quello del Senato, la competenza in materia dei rapporti di pubblico impiego è data alla I Commissione, e non alle singole Commissioni cui è attribuita la materia di cui si occupano quei certi funzionari del cui stato giuridico si tratta, è evidente che ciò si è voluto per far sì che questa I Commissione possa basarsi su una valutazione complessiva delle necessità della struttura amministrativa dello Stato, con riferimento, cioè, alle esigenze generali della pubblica amministrazione nel suo complesso e, quindi, possa legiferare non con una visione di settore, ma con una visione unitaria.

Ora, lungi da me la valutazione della bontà delle cifre *a*), *b*) e *c*), valutazione che a me non tocca. Però è mio dovere ricordare alla Commissione che ciò che si sta facendo nei riguardi del personale dell'amministrazione finanziaria sta suscitando reazioni vivacissime nel personale delle altre amministrazioni perché, evidentemente, e particolarmente dai capi delle amministrazioni periferiche dei vari Ministeri, non si è molto disposti a tollerare che i rispettivi dipendenti fruiscano di un trattamento inferiore a quello preferenziale dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria.

Noi qui dobbiamo legiferare non soltanto tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione finanziaria – e commetteremmo un gravissimo errore se lo facessimo – ma dobbiamo legiferare nella forma migliore tenendo presenti gli interessi dell'amministrazione italiana nel suo complesso. Questo è un criterio dal quale non possiamo in alcun modo staccarci. Riaffermare questo principio è un dovere della Commissione, altrimenti tanto varrebbe sopprimere la Commissione stessa. Se la I Commissione – come parrebbe ritenere l'onorevole Turnaturi – dovesse essere l'esecutrice di quanto deliberato in via consultiva dalla Commissione Finanze e tesoro o dalla Commissione Bilancio, tanto varrebbe che non avesse alcuna competenza in materia.

TURNATURI. Io non ho alcuna intenzione di mettere in difficoltà il Ministro, signor Presidente, non ho la sua competenza e non ho certo la competenza in diritto amministrativo e costituzionale di cui egli è maestro. Però mi permetto di ricordare, anche per mia cognizione, che quando il Ministro delle finanze

presenta un disegno di legge, lo fa a nome del Governo.

PRESIDENTE. Non mi risulta che quelle che difende con calore siano tabelle proposte dal Governo.

TURNATURI. Mi sono riferito alla relazione governativa al disegno di legge e sostengo le tabelle elaborate dal Comitato ristretto.

BOZZI. Devo fare una osservazione. Ho dinazi agli occhi sia la tabella proposta dal Relatore, e concordata col Governo, sia quella elaborata dal Comitato ristretto sia quella del disegno di legge originario e rilevo che mentre il quadro 1 del disegno di legge originario prevedeva 8 direttori generali e 56 ispettori generali, con la tabella modificata siamo saliti a 11 direttori generali – in dipendenza dell'aumento delle direzioni generali – mentre il numero degli ispettori generali è sceso da 56 a 55.

Non so come si organizzeranno queste nuove direzioni generali. Non so neppure se saranno utili, ma ero assente alla discussione nella quale si è deliberata la loro istituzione nel corso della quale sarebbe stata mia intenzione esprimere qualche dubbio. Certo è che gli ispettori generali erano 56 sulla base di 8 direzioni generali, aumentando di 3 il loro numero, dovrebbero aumentare anche gli ispettori generali, anziché diminuire. Si era pensato di consolidare quei 5 posti in soprannumero con carattere di temporaneità, in corrispondenza dell'aumento di ben 3 direzioni generali. Quello testé addotto è un argomento ad ulteriore sostegno dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Sul quadro 1 c'è un solo emendamento dell'onorevole Bozzi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ho già risposto, dichiarandomi contrario all'emendamento. Vorrei aggiungere soltanto che il Governo si è dichiarato favorevole alla creazione di ben tre nuove Direzioni generali anche perché è stato constatato che 55 ispettori generali (il numero di 56 citato nella prima tabella è dovuto ad un errore di conteggio) erano sufficienti, e con gli altri direttori di divisione e di sezione previsti si poteva far luogo alla necessaria organizzazione degli uffici delle tre nuove direzioni generali, in quanto si trattava di una organizzazione più di vertice che di periferia.

Se poi qualche distinzione e qualche modifica sono state introdotte per quanto attiene alle dotazioni inferiori, ciò è dovuto al fatto che si è considerata anche la possibilità di aver bisogno di un ufficio particolare in relazione allo sviluppo dei servizi; ma confermo che nel ramo degli ispettori generali avevamo la certezza assoluta di poterne avere a sufficienza in quanto riteniamo che, attualmente, il loro numero sia eccedente rispetto alle reali necessità piuttosto che carente.

COSSIGA. In relazione alle votazioni che seguiranno sulle tabelle tengo a dichiarare che darò sempre il mio voto favorevole alle tabelle così come sono state concordate col Governo. Questo perché ritengo che il problema degli organici delle amministrazioni dello Stato debba e possa essere risolto esclusivamente alla luce delle esigenze dell'amministrazione. Voterò pertanto le tabelle nel testo del Relatore in quanto il Governo ha individuato in esse il fabbisogno effettivo dell'Amministrazione. Nel nostro sistema costituzionale non possiamo non riconoscere, almeno sul piano sostanziale, la competenza, direi quasi esclusiva, del Governo di indicare i fabbisogni delle singole amministrazioni. Ritengo veramente che ciò sia necessario in un sistema come il nostro, per evitare che si scivoli lentamente verso forme di sistema assembleare che porterebbero criteri e valutazioni politiche ad inserirsi su dettagli dell'organizzazione amministrativa dello Stato per la quale il Parlamento non ha la necessaria competenza tecnica e direi documentale per adottare decisioni.

Come posizione politica, respingerò gli emendamenti non accolti dal Governo, mentre accetterò quelli che eventualmente esso avesse da accogliere, non ingerendomi sul merito delle proposte del Governo stesso.

NANNUZZI. Sulla dichiarazione dell'onorevole Cossiga nulla da eccepire, poiché egli ha il diritto di esprimere quello che ritiene. Tengo, però, a dichiarare che noi, della nostra parte politica non la pensiamo allo stesso modo. A noi sembra che la realtà del nostro paese ha portato alla ribalta forze ed organismi diversi che possono contribuire al miglior funzionamento dell'apparato dello Stato. L'onorevole Cossiga ritiene che questo sia compito soltanto dell'Esecutivo. Io invece penso che possano e debbano dare il loro contributo i sindacati e gli altri organismi, tra cui principalmente il Parlamento, che è appunto investito di questa funzione che deve esercitare non solo sul piano formale dando il crisma legislativo alle decisioni del Governo. Anche i singoli parlamentari possono cercare non solo di comprendere, ma anche di conoscere le varie questioni che si pongono, e di contribuire per quello che possono alla loro soluzione.

Detto questo, desidero fare un'altra osservazione. Il collega Bozzi ha rilevato, giustamente, che, essendo aumentato il numero delle direzioni generali, dovrebbe aumentarsi anche il numero degli ispettori generali; ma a questo rilievo se ne collega un altro, relativo ai direttori di sezione. Nel momento in cui si organizzano tre nuove direzioni generali, è evidente che il numero dei direttori di sezione dovrebbe essere aumentato in conseguenza. Il disegno di legge ce ne proponeva 174, il Comitato ristretto ne propose 200, il Relatore ed il Governo ne propongono adesso 180. Io non so quante sezioni di lavoro avranno queste tre nuove direzioni generali; però mi sembra che il numero indicato dal Comitato ristretto fosse più rispondente alle esigenze. Sei unità in più per i direttori di sezione mi sembrano, infatti, poche.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Faccio osservare che le nuove direzioni generali riguardano funzioni che già vengono svolte, e che col provvedimento in discussione vengono riordinate attribuendo ad esse una posizione autonoma rilevante. Prendiamo ad esempio il settore della meccanizzazione. Abbiamo già meccanizzato tutti i vari settori e si crea una direzione generale per il coordinamento di questi settori. Lo stesso dicasi per la giustizia tributaria: non è che non abbiamo i funzionari addetti ai servizi relativi al contenzioso tributario ma vogliamo affermarne l'indipendenza in relazione alla necessità nella quale ci troviamo, e della quale credo che tutti siamo consci, di non lasciare che alle stesse direzioni generali spetti di applicare le imposizioni e di giudicare i reclami dei cittadini avverso le stesse imposizioni. Non si vuole che il personale che giudica in materia di reclami, dipenda dalle stesse direzioni generali che impongono le imposte. Evidentemente il personale che attualmente svolge le funzioni inerenti all'esame dei reclami continuerà nelle attuali mansioni, ma in una posizione d'autonomia funzionale. Anche la direzione generale dei rapporti e studi relativi al M.E.C. è una direzione generale che ha bisogno di essere tale per non dipendere dalle altre; ma sostanzialmente avrà bisogno di pochissimo personale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bozzi, all'emendamento del Relatore, diretto ad aumentare da 55 a 60 il numero degli ispettori di cui alla tabella proposta dal Relatore stesso e contemporaneamente tende a sopprimere la nota 2, posta in calce al quadro 1.

TURNATURI. Per dichiarazione di voto. Io voterò in favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bozzi all'emendamento sostitutivo totale del Relatore al quadro 1 del testo del Comitato ristretto.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale del quadro 1: « Carriere direttive dell'amministrazione centrale », proposto al Relatore, al testo del quadro 1 del comitato ristretto.

NANNUZZI. Ma noi avevamo un testo del Comitato ristretto; queste altre sono tabelle presentate dal relatore.

PRESIDENTE. Si tratta appunto di un emendamento del relatore al testo del Comitato ristretto.

NANNUZZI. Siccome le tabelle del Comitato ristretto sono più lontane dal testo originario debbono essere votate per prime.

PRESIDENTE. Abbiamo detto fin da principio, votando gli articoli, che prendevamo come testo base per la discussione quello del Comitato ristretto, e abbiamo seguito questo testo, al quale man mano per i singoli articoli molti colleghi, il Governo ed il relatore hanno presentato i loro emendamenti. Questi, senza opposizione della Commissione, sono stati discussi e votati. Lo stesso sistema dobbiamo seguire anche per le tabelle. Le tabelle che stiamo esaminando sono emendamenti del relatore al testo del Comitato ristretto. Se la votazione è contraria all'emendamento sostitutivo, risulterà approvato il testo delle tabelle del Comitato ristretto.

Chiarito questo, do ancora lettura del quadro 1 nel testo del Comitato ristretto:

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale amministrativo		Ruolo del personale ispettivo per i servizi della finanza locale		Ruolo degli statistici		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
900	Direttori generali	11						
670	Ispettori generali	(*a*) 90	Ispettori generali	4	Ispettore generale statistico			
500	Direttori di divisione	140	Ispettori capi	8	Statistico capo	2	Direttore agrario	1
402	Direttori di sezione	200	Ispettori superiori	14	Statistico superiore			
325	Consiglieri di 1ª classe				Statistico			
271	Consiglieri di 2ª classe	429						
229	Consiglieri di 3ª classe							
		870		26		2		1

(*a*) Di cui uno per la direzione dei servizi del lotto e delle lotterie ed uno per la direzione dei servizi amministrativi del Comando Generale della Guardia di finanza.

Do lettura dello stesso quadro 1 nel testo proposto dal relatore:

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale amministrativo		Ruolo del personale ispettivo per i servizi della finanza locale		Ruolo degli statistici		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
900	Direttori generali	11						
670	Ispettori generali	(a) 55 (b)	Ispettori generali	4	Ispettore generale statistico			
500	Direttori di divisione	125	Ispettori capi	7	Statistico capo	2	Direttore agrario	1
402	Direttori di sezione	180	Ispettori superiori.	14	Statistico superiore			
325	Consiglieri di 1ª classe				Statistico			
271	Consiglieri di 2ª classe	445						
229	Consiglieri di 3ª classe							
		816		25		2		1

(a) Di cui uno per la direzione dei servizi del lotto e lotterie ed uno per la direzione dei servizi amministrativi del Comando generale della Guardia di finanza.

(b) Oltre a 5 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire – con le normali vacanze – in ragione di un quinto per ogni anno a partire dal 1° gennaio 1963.

Metto in votazione il testo proposto dal Relatore, comprese, ovviamente, le due note in calce.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 2.

Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERA DIRETTIVA DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
670	Ispettori generali	7
	Intendenti	92
500	Intendenti aggiunti	121
402	Vice Intendenti	298
325	Consiglieri di 1ª classe	
271	Consiglieri di 2ª classe	882
229	Consiglieri di 3ª classe	
		1.400

Poiché ad esso non sono stati proposti emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 3.

Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
670	Ispettori generali	(*a*) 50
500	Ingegneri capi	(*b*) 100
402	Ingegneri superiori	120
325	Primi ingegneri	210
271	Ingegneri	
		480

(*a*) Compreso un posto per l'Amministratore generale dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour).

(*b*) Compreso un posto per il Vice direttore della Zecca.

Do lettura del quadro 3 nel testo proposto dal Relatore:

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
670	Ispettori generali	(*a*) 50
500	Ingegneri capi	(*b*) 100
402	Ingegneri superiori	130
325	Primi ingegneri	200
271	Ingegneri	
		480

(*a*) Compreso un posto per l'Amministratore generale dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour).

(*b*) Compreso un posto per il Vice-direttore della Zecca.

Metto in votazione il quadro 3 nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 4. Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette		Ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
670	Direttore dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	1		
	Ispettori generali chimici . .	12	Ispettoti generali	13
500	Chimici capi	30	Ingegneri capi e ispettori capi .	40
402	Chimici superiori	31	Ingegneri superiori	40
325	Primi chimici	(a) 96	Primi ingegneri	77
271	Chimici		Ingegneri.	
		170		170

(a) Compresi 2 posti per i servizi della Zecca e 2 posti per quelli del Provveditorato generale dello Stato.

Do lettura del quadro 4 nel testo proposto dal Relatore:

CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette		Ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
670	Direttore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	1		
	Ispettori generali chimici . .	12	Ispettori generali	13
500	Chimici capi	40	Ingegneri capi e ispettori capi .	40
402	Chimici superiori	40	Ingegneri superiori	40
325	Primi chimici	(a) 77	Primi ingegneri	77
271	Chimici		Ingegneri.	
		170		170

(a) Compresi 2 posti per i servizi della Zecca e 2 posti per quelli del Provveditorato generale dello Stato.

Pongo in votazione il quadro 4 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro n. 5, che è identico nel testo del disegno di legge originario ed in quello del Comitato ristretto. Ne do lettura:

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

RUOLO DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	POSTI
670	Conservatori capi	15
500	Conservatori superiori	22
402	Conservatori di 1ª classe	28
325	Conservatori di 2ª classe	32
		97

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro n. 6. Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERE DIRETTIVE E DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	POSTI
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori generali e ispettori compartimentali	96
500	Direttori di 1ª classe e ispettori capi	262
402	Direttori di 2ª classe e ispettori superiori	450
325	Vice direttori e ispettori principali	600
		1.408
	CARRIERA DI CONCETTO.	
271	Ispettori	1.792
229	Ispettori aggiunti	
202	Vice Ispettori	
		3.200

Al testo del Comitato ristretto è stato proposto il seguente emendamento del Relatore, di cui do lettura:

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori generali, Ispettori compartimentali e Direttori capi . . .	(*a*) 52
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	190
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	505
325	Vice direttori e Ispettori principali	645
		1.392
	CARRIERA DI CONCETTO.	
271	Ispettori	1.848
229	Ispettori aggiunti	
202	Vice Ispettori	
		3.240

(*a*) Oltre a 5 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire, con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno a partire dal 1° gennaio 1963.

Comunico che l'onorevole Turnaturi ha proposto il seguente emendamento sostitutivo totale:

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori generali, Ispettori compartimentali e Direttori capi . .	60
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	250
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	480
325	Vice Direttori e Ispettori principali	610
		1.400
	CARRIERA DI CONCETTO.	
271	Ispettori	1.800
229	Ispettori aggiunti	
202	Vice Ispettori	
		3.200

TURNATURI. Ritengo che non sia necessaria una illustrazione del mio emendamento.

BOZZI. Potremmo considerarci coperti dal punto di vista dell'onorevole Cossiga, ma desidereremmo ugualmente conoscere quali sono stati i profondi errori di valutazione delle esigenze dell'amministrazione commessi dal Comitato ristretto il quale nella prima stesura del quadro n. 6, a modifica del testo governativo, proponeva 96 posti di ispettore generale, in luogo dei 52 proposti ora dal testo modificato dal Relatore.

TRABUCCHI, *Ministro delle Finanze*. Sia in materia di dogane che di imposte indirette l'organizzazione nostra è composta di un certo numero di ispettori compartimentali, di alcuni ispettori generali e per il resto da direttori capi.

Secondo l'opinione del Comitato ristretto, si pensava che fosse molto maggiore il numero del personale necessario come direttore capo. Mentre gli ispettori compartimentali sono, evidentemente, uno per ogni compartimento, gli ispettori generali, quelli che devono essere a disposizione della Direzione generale, per i direttori capi si poteva considerare che fosse necessario darne uno ad ogni ufficio più o meno grosso, più o meno importante.

Invece l'Amministrazione fa rilevare che il direttore capo era necessario veramente soltanto nelle dogane più importanti mentre le altre potevano essere benissimo affidate a direttori di prima classe. Questo è il motivo della diminuzione della dotazione organica riferita al coefficiente 670. Altrettanto dicasi per le qualifiche successive. Per prendere – a mo' di esempio – i dati di cui parlava lo onorevole Turnaturi in materia di imposte dirette, ricorderò che i compartimenti sono 19, e i compartimenti delle dogane 9 soltanto. Ora, oltre ai nove Ispettori compartimentali ed alcuni direttori generali, il punto discutibile verte sul numero di direttori capi necessari. Secondo l'amministrazione partiamo da una base di 52, meno 9, meno sei o sette Ispettori generali, risulta un numero di direttori capi sufficiente a coprire il fabbisogno delle dogane più importanti. Quando sorge poi la discussione se, per esempio, la dogana di Lecco sia da affidare ad un direttore capo invece che ad un direttore di prima categoria, la questione è rimessa alla valutazione dell'amministrazione, la quale effettua questa valutazione tenendo conto del gettito di quella sezione doganale.

BOZZI. Per avere delle idee chiare abbiamo creato delle nuove direzioni generali!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non sulle dogane, però.

BOZZI. Queste nuove direzioni generali hanno delle articolazioni periferiche. Non sono autonome, però esse si avvarranno degli uffici periferici già esistenti.

PRESIDENTE. Per esempio una è del contenzioso, l'altra della meccanizzazione.

BOZZI. Il contenzioso viene anche dalla periferia. Con chi corrisponderanno gli uffici delle imposte dirette, gli uffici delle dogane? Le nuove Direzioni generali avranno i loro uffici periferici oppure sono state create solamente per creare nuovi direttori generali? Nella iniziale tabella proposta dal Governo ne vedo 18, che sono saliti a 96 nella proposta del Comitato ristretto. Ora ne vedo 52. Non sono troppo forti queste differenze?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Nei 18 posti fissati nella formulazione originale del quadro 6 non erano compresi i direttori capi. Mi pare inoltre di aver già detto all'onorevole Bozzi che mentre il Governo calcolava di coprire i posti di ispettore generale, di ispettore compartimentale ed alcuni di ispettore centrale, il Comitato ristretto ha proposto di creare anche la carica di Direttore capo, portando cioè al coefficiente di 670 i direttori degli uffici principali. Così prima erano 18 tra ispettori compartimentali e ispettori generali, mentre i posti di direttori capi erano tutti posti di direttori di prima classe. Il Comitato ristretto ha proposto di portare alla qualifica di direttore capo i direttori di alcuni uffici di prima classe; al rango di direttori di prima classe alcuni direttori di seconda classe, naturalmente elevando l'importanza degli uffici; e infine elevando a direttori di seconda classe alcuni vice direttori. Questo scivolamento in relazione alla importanza degli uffici è stato valutato dal Comitato ristretto che ha riconosciuto l'opportunità di nominare direttori capi tutti i direttori di prima Classe, che sono 78 (96-18); ma questa valutazione dal punto di vista dell'amministrazione è stata ridimensionata nel senso che la promozione è stata ritenuta opportuna soltanto per alcuni uffici, in numero minore a quelli presi in esame dal Comitato ristretto.

BOZZI. Comunque anche per questo Quadro propongo il solito emendamento soppressivo della nota (*b*) in calce al quadro stesso.

PRESIDENTE. Dovremo seguire un certo ordine nella votazione partendo dall'emendamento più lontano dal testo base.

BERRY, *Relatore*. Ad ogni modo credo sia conveniente che rimanga anche agli atti la constatazione che il Comitato ristretto non ha agito con quella leggerezza che potrebbe emergere dal compendio delle discussioni che si sono avute su questo provvedimento.

In effetti il Comitato ristretto e il relatore avevano ritenuto in un primo tempo di accedere alla proposta fatta dalla Commissione finanze e tesoro, cui era stato deferito il provvedimento per il parere. Il complesso delle proposte che erano state avanzate dalla VI Commissione aveva una sua logica, in quanto partiva dal presupposto che fosse necessario introdurre nell'amministrazione finanziaria qualifiche corrispondenti al coefficiente 800, allo scopo di stabilire quella differenziazione di funzioni e qualifiche che era stata annullata in seguito all'approvazione della legge n. 928 del 1959. Senonché il Comitato ristretto ha ritenuto la inopportunità di introdurre il coefficiente 800 nella carriera del personale direttivo dell'amministrazione delle finanze poiché non era possibile, non opportuno e non giusto che detta qualifica nuova venisse introdotta per una sola amministrazione. Lo stesso Comitato ristretto ritenne di interpretare l'orientamento della Commissione, ricordando che quando una consimile richiesta fu avanzata dalla Commissione pubblica istruzione, per i provveditori, la Commissione espresse parere contrario per evitare che si modificasse la struttura delle carriere su basi settoriali e senza corrispondenti modifiche alla struttura delle carriere di tutte le Amministrazioni dello Stato; le tabelle della VI Commissione rimasero decapitate. Ma, per evitare che il testo del Comitato ristretto si discostasse eccessivamente dalle proposte che erano state fatte dalla VI Commissione, si cercò di attribuire il numero dei posti, cui era riferito il coefficiente 800 nelle proposte della Commissione Finanze e Tesoro nelle qualifiche aventi il coefficiente 670.

Dopo che il Comitato ristretto ha terminato i suoi lavori, il relatore ha doverosamente preso i contatti necessari per poter riferire dopo avere esaminato ulteriormente il problema, e mentre ha constatato che non c'era nessuna possibilità di tornare all'impostazione del disegno di legge originario, che prevedeva 18 posti in relazione a quelle che sono le effettive attuali esigenze di servizio, ha constatato anche la impossibilità di sostenere il punto di vista del Comitato ristretto. Si è, perciò, trovata una soluzione di compromesso, ma l'unica possibile. La legge n. 928 del 1959 ha creato posti in soprannumero; il Governo e il relatore hanno ritenuto che non ci fosse altro criterio obiettivo da adottare, se non quello di cristallizzare il numero dei posti che era stato determinato dalla applicazione della predetta legge n. 928 del 1959. Non è quindi possibile che ci discostiamo anche di un punto dal consolidamento dei posti in soprannumero derivanti dalla legge soprannumeraria del 1959, perché altrimenti ci sganceremmo da un criterio obiettivo derivante dalla legislazione in atto.

TURNATURI. Vorrei chiarire la portata del mio emendamento. Esso propone in sostanza di lasciare inalterata le cifre proposte dal relatore, aggiungendo i posti dei titolari dei compartimenti attuali, in modo che, quando si verrà al coefficiente 800, l'amministrazione sia pronta alla nuova organizzazione gerarchica. Il mio emendamento perciò risponde a questa esigenza.

PRESIDENTE. Il testo più lontano da quello del Comitato ristretto è quello del relatore, con 52 posti di ispettore generale, ispettore compartimentale e direttore capo. Poi c'è il testo Bozzi, che porta il numero a 57; poi il testo Turnaturi, che sale a 60.

TURNATURI. Domando se il Governo accetta il testo Bozzi.

PRESIDENTE. Il Governo ha già dichiarato di non essere favorevole.

Pongo quindi in votazione l'emendamento sostitutivo totale del Relatore che è il più lontano dal testo base. Ne do ancora lettura:

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori generali, Ispettori compartimentali e Direttori capi . .	(*a*) 52
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	190
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	505
325	Vice direttori e Ispettori principali	645
		1.392
	CARRIERA DI CONCETTO.	
271	Ispettori	1.848
229	Ispettori aggiunti	
202	Vice Ispettori	
		3.240

(*a*) Oltre a 5 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire, con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno a partire dal 1° gennaio 1963.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 7. Il testo del Comitato ristretto è il seguente:

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori compartimentali	167
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	550
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	950
325	Vice Direttori e Ispettori	1.100
		2.767
	CARRIERA DI CONCETTO.	
270	Procuratori	2.773
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice Procuratori	
		5.540

Il testo proposto dal Relatore è il seguente:

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori compartimentali e Direttori capi	(*a*) 81
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	340
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	830
325	Vice direttori e Ispettori	1.090
		2.341
	CARRIERA DI CONCETTO.	
270	Procuratori	2.710
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice procuratori	
		5.051

(*a*) Oltre a 8 posti di ruolo con carattere di temporaneità in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire, con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno a partire dal 1° gennaio 1963.

PRESIDENTE. Al testo del Comitato ristretto è stato proposto un emendamento dall'onorevole Bozzi, che chiede di portare a 89 i posti in dotazione al coefficiente 670 e c'è anche un emendamento Turnaturi, che propone le seguenti dotazioni organiche: 98, 470, 930, rispettivamente per le qualifiche cui si riferiscono i coefficienti 670, 500 e 402. Pongo in votazione il quadro n. 7 nel testo proposto dal Relatore, che risulta essere il più lontano da quello del Comitato ristretto, poiché è formulato come segue:

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori compartimentali e Direttori capi	(*a*) 81
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	340
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	830
325	Vice Direttori e Ispettori	1.090
		2.341
	CARRIERA DI CONCETTO.	
270	Procuratori	2.710
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice procuratori	
		5.051

(*a*) Oltre a 8 posti con carattere di temporaneità in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno a partire dal 1° gennaio 1963.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo al quadro n. 8. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto:

CARRIERA DIRETTIVA E DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori compartimentali	136
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	390
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	660
325	Vice Direttori e Ispettori	900
		2.086
	CARRIERA DI CONCETTO.	
271	Procuratori	2.394
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice Procuratori	
		4.480

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo totale al quadro del Comitato ristretto:

CARRIERA SPECIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
	CARRIERA DIRETTIVA.	
670	Ispettori compartimentali e Direttori capi	(*a*) 83
500	Direttori di 1ª classe e Ispettori capi	315
402	Direttori di 2ª classe e Ispettori superiori	800
325	Vice Direttori e Ispettori	920
		2.118
	CARRIERA DI CONCETTO.	
271	Procuratori	2.362
229	Procuratori aggiunti	
202	Vice Procuratori	
		4.480

(*a*) Oltre a 8 posti di ruolo con carattere di temporaneità in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione finanziaria da riassorbire con le normali vacanze in ragione di un quinto per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1963.

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Turnaturi diretto a sostituire le cifre relative alle dotazioni organiche delle singole qualifiche con le seguenti: 95, 360, 725, 900, 2080, 2400 e 4480 oltre all'emendamento Bozzi per la soppressione della nota (*a*).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo totale del quadro 8 proposto dal Relatore, essendo esso il più lontano da quello del Comitato ristretto, adottato come testo base.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 9. Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
500	Segretari capi	12
402	Segretari principali	60
325	Primi segretari	108
271	Segretari	420
229	Segretari aggiunti	
202	Vice Segretari	
		600

Do lettura dell'emendamento sostitutivo totale proposto dal Relatore al quadro 9:

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
500	Segretari capi	8
402	Segretari principali	40
325	Primi Segretari	72
271	Segretari	280
229	Segretari aggiunti	
202	Vice Segretari	
		400

Pongo, in votazione l'emendamento sostitutivo totale proposto al Relatore per il quadro di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 10.

Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale amministrativo-contabile		Ruolo del personale tecnico	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Segretari capi	8	Geometri capi	150
402	Segretari principali	35	Geometri principali	358
325	Primi segretari	60	Primi geometri	692
271	Segretari	223	Geometri	2.243
229	Segretari aggiunti		Geometri aggiunti	
202	Vice segretari		Vice geometri	
		326		3.443

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo totale del quadro 10:

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale amministrativo-contabile		Ruolo del personale tecnico	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Segretari capi	8	Geometri capi	100
402	Segretari principali	35	Geometri principali	306
325	Primi segretari	60	Primi geometri	694
271	Segretari.		Geometri	
229	Segretari aggiunti	223	Geometri aggiunti	2.350
202	Vice segretari		Vice geometri.	
		326		3.450

NANNUZZI. Per gli emendamenti proposti dal Relatore alle altre tabelle c'erano forse delle giustificazioni, delle spiegazioni. Ma qui si tratta di un servizio tecnico. Francamente, non si comprende il motivo della riduzione proposta dal Relatore nei confronti delle cifre proposte dal Comitato ristretto. Ci si rammarica che nell'Amministrazione dello Stato i tecnici non accedano più con la frequenza richiesta, non partecipino ai concorsi, e del fatto che l'amministrazione dello Stato si impoverisce di personale tecnico perché questo preferisce l'impiego privato. Di fronte alle proposte del Comitato ristretto di elevare a 150 i posti di geometra capo e a 358 i posti di geometra principale per cercare di dare uno sviluppo di carriera a questi funzionari tecnici, le proposte del collega relatore costituiscono una drastica riduzione: francamente non ne comprendo la ragione. Se è vero quello che si pubblica sui giornali di tutte le parti, che cioè l'amministrazione dello Stato si impoverisce di tecnici perché non offre uno sviluppo di carriera adeguato ed una corresponsione economica uguale o quasi uguale a quella che può ottenersi nel settore privato, l'emendamento del Relatore è tanto più inopportuno.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Posso rispondere io. Sostanzialmente qui si tratta soltanto di diversità di organizzazione, perché tutti sono Geometri e presumibilmente, tutti svolgono un lavoro analogo. Perciò, secondo l'opinione del Governo, non si può eccedere nell'aumentare i posti di geometra capo e ciò per evitare disfunzioni. Sostanzialmente lo sviluppo di carriera viene ugualmente garantito, ma non si può, per concedere un miglioramento di carriera, creare più geometri di quanti siano necessari alle esigenze della amministrazione. Altrettanto dicasi per i geometri principali.

Naturalmente questo non significa che il problema dei tecnici – che però è un problema più di ingegneri che di geometri – non possa essere affrontato in avvenire, ma non possiamo qui risolvere il problema dei tecnici dell'amministrazione creando un esercito... di generali.

NANNUZZI. L'onorevole Ministro ha dichiarato che il problema dei geometri può essere risolto in sede di riorganizzazione dei servizi tecnici. Non capisco l'affermazione secondo la quale gli impiegati del ruolo dei geometri presso a poco, svolgano tutti lo stesso lavoro!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si tratta di gerarchia di comando, non gerarchia di funzioni, perché constatare se i terreni siano a coltura intensiva o estensiva può essere compito tanto del geometra aggiunto quanto del geometra capo, se quest'ultimo non avesse da coordinare le funzioni degli altri geometri e non possiamo creare posti di

coordinatori in più rispetto a quelli che sono necessari. Difatti, da vicegeometra a geometra la carriera è a ruolo aperto.

NANNUZZI. Le prime tre qualifiche sono a ruolo aperto, perché lo sono per tutte le amministrazioni dello Stato. Ma si passa dalle prime tre qualifiche con 2350 posti a quella di primo geometra con 694 posti. In fondo i primi geometri fanno il lavoro dei geometri. È essenzialmente un problema di carattere economico.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Però se consideriamo che i vicegeometri, i geometri aggiunti e i geometri sono in tutto 2350, si vede che ogni qualifica, in media, comporta circa 650 posti. Giungere a 694 posti per i primi geometri, non è un grande sbalzo.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti, possiamo passare alla votazione del quadro 10.

TURNATURI. Dichiaro il mio voto contrario all'emendamento proposto dal Relatore. Se non fosse approvato, voterò a favore del testo del Comitato ristretto.

NANNUZZI. Anche io faccio la stessa dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il quadro n. 10 nel testo proposto dal Relatore, di cui ho già dato lettura e che risulta essere:

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale amministrativo-contabile		Ruolo del personale tecnico	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Segretari capi	8	Geometri capi	100
402	Segretari principali	35	Geometri principali.	306
325	Primi segretari	60	Primi geometri	694
271	Segretari		Geometri	
229	Segretari aggiunti	223	Geometri aggiunti	2.350
202	Vice segretari		Vice geometri	
		326		3.450

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 11. Il testo del Comitato ristretto è il seguente:

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Ruolo dei contabili doganali		Ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione		Ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Contabili capi . .	4	Procuratori capi .	17	Contabili capi . .	4
402	Contabili principali	13	Procuratori principali	55	Contabili principali	11
325	Primi contabili. .	53	Primi procuratori.	113	Primi contabili. .	20
271	Contabili.		Procuratori . . .		Contabili.	
229	Contabili aggiunti.	280	Procuratori aggiunti	465	Contabili aggiunti.	165
202	Vice contabili . .		Vice procuratori .		Vice contabili . .	
		350		650		200

Il testo proposto dal Relatore è il seguente:

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Ruolo dei contabili doganali		Ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione		Ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Contabili capi. . .	4	Procuratori capi. .	11	Contabili capi. . .	3
402	Contabili principali.	13	Procuratori principali	49	Contabili principali	10
325	Primi contabili . .	50	Primi procuratori .	72	Primi contabili . .	20
271	Contabili		Procuratori		Contabili	
229	Contabili aggiunti .	233	Procuratori aggiunti	490	Contabili aggiunti.	167
202	Vice contabili. . .		Vice procuratori .		Vice contabili. . .	
		300		622		200

TURNATURI. Faccio analoga dichiarazione fatta per il quadro precedente.

NANNUZZI. Anche io.

PRESIDENTE. Metto in votazione il quadro n. 11 nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 11-*bis*. Do lettura del testo proposto dal Comitato ristretto:

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
500	Contabili capi	10
402	Contabili principali	40
325	Contabili superiori	80
271	Primi contabili	370
229	Contabili	
202	Vice contabili	
		500

L'emendamento sostitutivo integrale proposto dal Relatore è il seguente:

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
500	Contabili capi	6
402	Contabili principali	20
325	Contabili superiori	40
271	Primi contabili	334
229	Contabili	
202	Vice contabili	
		400

TURNATURI. Sono contrario all'emendamento del Relatore; ritengo che sia quanto mai opportuno approvare il testo del Comitato ristretto che riproduce un testo che aveva elaborato la stessa amministrazione.

NANNUZZI. Se non erro, gli uffici sono 92. Possibile che i contabili che servono in 92 uffici non siano superiori a 400? Noi avevamo in sede di Comitato ristretto calcolato 500, perché ci sembrava la cifra minima per far funzionare 92 uffici.

PRESIDENTE. Metto in votazione il quadro 11-*bis* nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro n. 12.

Do lettura del quadro n. 12 nel testo del Comitato ristretto:

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	Ruolo dei cassieri degli uffici del registro		Ruolo dei coadiutori delle conservatorie dei registri immobiliari	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Cassieri capi	80	Coadiutori capi	15
402	Cassieri principali	240	Coadiutori principali	45
325	Cassieri superiori	650	Coadiutori superiori	80
271	Primi cassieri		Coadiutori	
229	Cassieri	1.380	Coadiutori aggiunti	285
202	Vice cassieri		Vice coadiutori	
		2.350		425

Do lettura del quadro 12 nel testo proposto dal Relatore:

CARRIERE DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	Ruolo dei cassieri degli uffici del registro		Ruolo dei coadiutori delle conservatorie dei registri immobiliari	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Cassieri capi	30	Coadiutori capi	15
402	Cassieri principali	100	Coadiutori principali	45
325	Cassieri superiori	230	Coadiutori superiori	80
271	Primi cassieri		Coadiutori	
229	Cassieri	1.640	Coadiutori aggiunti	285
202	Vice cassieri		Vice coadiutori	
		2.000		425

TURNATURI. Se non fosse approvato il testo del Relatore, io voterei il testo del Comitato ristretto.

NANNUZZI. Per il ruolo dei coadiutori non ho nulla in contrario. Sono invece contrario a quello dei cassieri.

PRESIDENTE. Metto in votazione il quadro 12 nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 13.

Do lettura del quadro 13 nel testo proposto dal Comitato ristretto:

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	Personale addetto agli uffici				Capo ufficio cifra e telegrafo		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Assistenti . .	50					Assistente agrario	1
271	Archivisti capi	200			Capo ufficio cifra e telegrafo	1	Assistenti agrari capi	2
229	Primi archivisti e assistenti alla vigilanza	400					Primi assistenti agrari	3
202	Archivisti . .		Operatori tecnici di 1ª classe				Assistente agrario	1
180	Applicati . .	1.450	Operatori tecnici di 2ª classe	500				
157	Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti					
		2.100		500				
		2.600				1		7

Do lettura del quadro 13 nel testo proposto dal Relatore:

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	Personale addetto agli uffici				Capo ufficio cifra e telegrafo		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Assistenti tecnici	25	—				Assistente agrario	1
271	Archivisti capi	200			Capo ufficio cifra e telegrafo	1	Assistenti agrari capi	2
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	425					Primi assistenti agrari	3
202	Archivisti. . .		Operatori tecnici di 1ª classe				Assistente agrario	1
180	Applicati . . .	1.450	Operatori tecnici di 2ª classe	500				
157	Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti					
		2.100		500				
		2.600				1		7

TURNATURI. Propongo il seguente emendamento all'emendamento del Relatore. Alla qualifica « assistenti tecnici » sostituire il n. 25 col n. 50.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Turnaturi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il quadro 13 nel testo del Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 14.

Do lettura del quadro 14 nel testo proposto dal Comitato ristretto:

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale tecnico		Traduttore	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Assistenti superiori e disegnatori superiori	325		
271	Assistenti capi e disegnatori capi	895	Traduttore	1
229	Assistenti principali e disegnatori principali	1.025		
202	Primi assistenti e primi disegnatori	3.355		
180	Assistenti e disegnatori . . .			
		5.600		1

Do lettura del quadro 14 nel testo proposto dal Relatore:

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale tecnico		Traduttore	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Assistenti superiori e disegnatori superiori	260		
271	Assistenti capi e disegnatori capi	640	Traduttore	1
229	Assistenti principali e disegnatori principali	1.200		
202	Primi assistenti e primi disegnatori	3.500		
180	Assistenti e disegnatori . . .			
		5.600		1

TURNATURI. Voterò contro, perché preferirei il testo del Comitato ristretto.

NANNUZZI. Anche io.

PRESIDENTE. Metto ai voti il quadro 14 nel testo del relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 15. Do lettura del quadro 15 nel testo proposto dal Comitato ristretto:

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL DEMANIO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
325	Assistenti idraulici superiori	2
271	Assistenti idraulici capi	8
229	Primi assistenti idraulici	25
202	Assistenti idraulici	155
180	Assistenti idraulici aggiunti	
157	Vice Assistenti idraulici	
		190

Do lettura del quadro 15 nel testo proposto dal Relatore:

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL DEMANIO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
325	Assistenti idraulici superiori	2
271	Assistenti idraulici capi	8
229	Primi Assistenti idraulici	35
202	Assistenti idraulici	145
180	Assistenti idraulici aggiunti	
157	Vice Assistenti idraulici	
		190

Metto in votazione il quadro 15 nel testo del Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 16. Do lettura del quadro 16 nel testo proposto dal Comitato ristretto:

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale delle dogane		Ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette		Ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette		Ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Ufficiali superiori	70	Preparatori chimici superiori	4	Assistente tecnico	1	Ufficiali superiori	58
271	Ufficiali capi .	200	Preparatori chimici capi	5	Archivisti capi.	4	Ufficiali capi .	157
229	Primi ufficiali .	250	Primi preparatori chimici	8	Primi archivisti	5	Primi ufficiali .	175
202	Ufficiali . . .	700	Preparatori chimici	33	Archivisti. . .	40	Ufficiali . . .	470
180	Ufficiali aggiunti		Preparatori chimici aggiunti		Applicati . . .		Ufficiali aggiunti	
		1.220		50		50		860

Do lettura del quadro 16 nel testo proposto dal Relatore:

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale delle dogane		Ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette		Ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette		Ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Ufficiali superiori	70	Preparatori chimici superiori	4	Assistente tecnico	1	Ufficiali superiori	58
271	Ufficiali capi . .	200	Preparatori chimici capi	5	Archivisti capi .	4	Ufficiali capi.	157
229	Primi ufficiali. .	250	Primi preparatori chimici	8	Primi archivisti	5	Primi ufficiali	175
202	Ufficiali	700	Preparatori chimici	33	Archivisti . . .	40	Ufficiali . . .	470
180	Ufficiali aggiunti		Preparatori chimici aggiunti		Applicati . . .		Ufficiali aggiunti	
		1.220		50		50		860

Metto in votazione il quadro 16 nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 17. Do lettura del quadro 17 nel testo proposto dal Comitato ristretto:

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti	QUALIFICA	Posti
325	Assistenti tecnici	105		
271	Aiuti procuratori.	485		
229	Primi archivisti	1.380		
202	Archivisti		Operatori tecnici di 1ª classe .	
180	Applicati	4.030	Operatori tecnici di 2ª classe .	2.000
157	Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti . .	
		6.000		2.000
		8.000		

Do lettura del quadro 17 nel testo proposto dal Relatore:

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti	QUALIFICA	Posti
325	Assistenti tecnici	60		
271	Aiuti procuratori	485		
229	Primi archivisti	1.400		
202	Archivisti		Operatori tecnici di 1ª classe . .	
180	Applicati	3.930	Operatori tecnici di 2ª classe . .	2.000
157	Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti . . .	
		5.875		2.000
		7.875		

TURNATURI. Sono favorevole al testo del Comitato ristretto e voterò contro l'emendamento del Relatore.

NANNUZZI. Anche io.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il quadro 17 nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 18. Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale degli uffici del registro				Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari			
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Assistenti tecnici	90			Assistenti tecnici	20		
271	Aiuti procuratori	240			Aiuti conservatori	60		
229	Primi archivisti	850			Primi archivisti	200		
202	Archivisti. . .		Operatori tecnici di 1ª classe		Archivisti. . .		Operatori tecnici di 1ª classe	
180	Applicati . . .	2.920	Operatori tecnici di 2ª classe	1.300	Applicati . . .	850	Operatori tecnici di 2ª classe	200
157	Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti		Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti	
		4.100		1.300		1.130		200
		5.400				1.330		

Il Relatore ha presentato il seguente quadro sostitutivo del quadro n. 18 del testo del Comitato ristretto:

CARRIERE ESECUTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale degli uffici del registro				Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari			
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
325	Assistenti tecnici	60			Assistenti tecnici	15		
271	Aiuti procuratori	240			Aiuti conservatori	60		
229	Primi archivisti	950			Primi archivisti	200		
202	Archivisti . .	2.850	Operatori tecnici di 1ª classe	1.300	Archivisti. . .	855	Operatori tecnici di 1ª classe	200
180	Applicati . . .		Operatori tecnici di 2ª classe		Applicati . . .		Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti		Applicati aggiunti		Operatori tecnici aggiunti	
		4.100		1.300		1.130		200
		5.400				1.330		

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il quadro proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 19. Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERE AUSILIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze		Ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
180	Commessi capi . . .	1			Sorveglianti capi . .	4
173	Commessi	42	Agenti tecnici capi .	48	Sorveglianti di 1ª cl.	7
159	Uscieri capi	851	Agenti tecnici . . .	222	Sorveglianti di 2ª cl.	1
151	Uscieri				Sorveglianti di 3ª cl.	
142	Inservienti					
		900		264		12

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo totale del quadro n. 19.

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze		Ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari		Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
180	Commessi capi . . .	1			Sorveglianti capi . .	4
173	Commessi	105	Agenti tecnici capi .	65	Sorveglianti di 1ª cl.	7
159	Uscieri capi	794	Agenti tecnici . . .	255	Sorveglianti di 2ª cl.	1
151	Uscieri				Sorveglianti di 3ª cl.	
142	Inservienti					
		900		320		12

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo totale del quadro 19 proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 20.

Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
173	Commessi	35
159	Uscieri capi	550
151	Uscieri	
142	Inservienti.	
		585

Il Relatore presenta il seguente emendamento sostitutivo totale del quadro 20:

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
173	Commessi	92
159	Uscieri capi	508
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		600

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo dell'emendamento sostitutivo totale proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 21.

Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE DEI CUSTODI DEGLI IMMOBILI DEMANIALI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
156	Custodi di immobili demaniali	265

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo del Comitato ristretto, relativo al quadro 21, al quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro 22. Do lettura del testo del Comitato ristretto:

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale delle dogane		Ruolo del personale femminile delle dogane		Ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette		Ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
173	Primi commessi di dogana	40			Commessi tecnici capi	20	Commessi	10
159	Commessi di dogana	1.160	Visitatrici doganali	200	Commessi tecnici	50	Uscieri capi	140
151	Commessi aggiunti di dogana						Uscieri	
142							Inservienti	
		1.200		200		70		150

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo totale del quadro 22:

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale delle dogane		Ruolo del personale femminile delle dogane		Ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette		Ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
173	Primi commessi di dogana	50			Commessi tecnici capi	20	Commessi . .	10
159	Commessi di dogana	1.150			Commessi tecnici	50	Uscieri capi .	140
151	Commessi aggiunti di dogana		Visitatrici doganali .	200			Uscieri . . .	
142							Inservienti .	
		1.200		200		70		150

NANNUZZI. Io non avrei nulla in contrario a questa tabella che migliora il testo del Comitato ristretto, se non mi fosse sorto un dubbio che già in Comitato ristretto avevo sollevato e mi sembrava fosse stato allora risolto, positivamente. Esso riguarda il personale femminile delle dogane (visitatrici) per le quali sono riservati 200 posti e sono collocate nel coefficiente 151.

Mi pare logico che esse, come i commessi di dogana, finiscano la carriera al coefficiente 159, ma questo non è indicato nella tabella.

BERRY, *Relatore*. Nessuna difficoltà da parte del Relatore a che anche per le visitatrici sia tracciata una graffa che parta dal coefficiente 159 come per i commessi di dogana, scendendo fino al coefficiente 151.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo sul fatto che le visitatrici terminino la loro carriera al coefficiente 159.

PRESIDENTE. L'emendamento Nannuzzi si può così concretare.

Ruolo del personale femminile delle dogane.

Coefficiente	Qualifica	Posti
—	—	—
159 151	Visitatrici doganali . .	200

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quadro n. 22 nel testo proposto dal Relatore e con la modifica proposta dall'onorevole Nannuzzi e testé approvata.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro n. 23 che nel testo del Comitato ristretto risulta essere il seguente:

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
173	Commessi	35
159	Uscieri capi	665
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		700

Il Relatore propone il seguente emendamento sostitutivo totale del quadro n. 23:

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
173	Commessi	50
159	Uscieri capi	650
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		700

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il quadro 23 nella formulazione proposta dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al quadro n. 24. Do lettura deltesto del Comitato ristretto:

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale tecnico		Ruolo del personale degli uffici del registro		Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
173	Bollatori	25	Commessi	26	Commessi	15
159	Bollatori capi	46	Uscieri capi	484	Uscieri capi	145
151			Uscieri		Uscieri	
142			Inservienti.		Inservienti.	
		71		510		160

Il Relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo totale del quadro n. 24:

CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Coefficiente di stipendio	Ruolo del personale tecnico		Ruolo del personale degli uffici del registro		Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
173	Bollatori capi	25	Commessi	51	Commessi	15
159	Bollatori	46	Uscieri capi	459	Uscieri capi	145
151			Uscieri		Uscieri	
142			Inservienti.		Inservienti.	
		71		510		160

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento presentato dal Relatore.

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, non rimane ora che approvare l'articolo 29 del provvedimento, relativo alla copertura della spesa. Ne do lettura nel testo redatto dal Relatore che lo ha coordinato con gli altri articoli:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, in lire 1.500 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233.

All'onore di lire 7.100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, sarà provveduto con pari riduzione del fondo iscritto nello stanziamento della spesa del Ministero del tesoro, parte ordinaria, dell'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Abbiamo due ordini del giorno presentati dal collega Turnaturi. Il primo è del seguente tenore:

« La I Commissione della Camera dei deputati nell'approvare il disegno di legge n. 3092 invita il Governo a predisporre con organico disegno di legge per l'abolizione della carriera speciale e l'assorbimento di essa nelle carriere direttive ordinarie ».

Il secondo ordine del giorno è il seguente:

« La I Commissione della Camera dei deputati invita il Governo a predisporre con assoluta urgenza apposito disegno di legge che preveda l'istituzione del cofficiente 800 nelle carriere del Ministero delle finanze e in tutte le altre amministrazioni dello Stato in cui sia avvertita la necessità di ripristinare la funzionalità gerarchica degli ispettori generali e compartimentali ».

TRUBUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo non può che accettare il secondo ordine del giorno come raccomandazione, in quanto bisognerebbe che si potesse esaminare l'efficacia di questo provvedimento e gli effetti su tutto il piano dell'amministrazione dello Stato. Se posso dire la mia opinione personale, ritengo che sia un procedimento opportuno, ma non posso esprimere impegni per conto del Governo, evidentemente perché riguarda non soltanto l'amministrazione finanziaria.

Per quello che riguarda invece il primo ordine del giorno, anche per questo, siccome non c'è soltanto la carriera speciale del Ministero delle finanze, ma ci sono carriere speciali anche in altri ministeri, posso accettarlo come raccomandazione di mettere allo studio il problema. Poiché altro è dire che si abolisce la carriera speciale, altro è l'assorbimento di essa nella carriera ordinaria. Una legge, esattamente la legge delega, ha creato la carriera speciale. Trattandosi di sopprimere la carriera speciale, occorre andare più in là di quello che potrebbe essere il solo punto di vista dell'amministrazione finanziaria.

Quindi accetto il primo ordine del giorno, lo accetto come raccomandazione di porre allo studio, nel quadro generale della riforma dell'amministrazione il problema posto: anche il secondo ordine del giorno lo accetto come raccomandazione.

TURNATURI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Quindi non chiede la votazione degli ordini del giorno.

NANNUZZI. Una brevissima dichiarazione. Noi voteremo a favore del disegno di legge anche se non siamo completamente soddisfatti del risultato a cui si è pervenuti, soprattutto perché le conclusioni del Comitato ristretto – che potevano essere, tuttavia, in qualche parte modificate – sono state profondamente modificate dalla Commissione per l'intervento, soprattutto, del Governo. Malgrado questo, riconosciamo che il disegno di legge ha subìto delle profonde modificazioni rispetto al testo originario con un innegabile vantaggio per buona parte del personale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non posso dire nulla nei riguardi delle riserve che sono state fatte; ma posso dire che, con questo provvedimento, se sarà approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, si sarà fatta una notevole strada per la riorganizzazione degli uffici finanziari, con garanzia della funzionalità degli stessi e quindi anche della possibilità che essi adempiano alla loro funzione di reperitori delle entrate dello Stato con una maggiore efficienza e soprattutto, con un maggiore ordine.

Da questo punto di vista sento il dovere di dire che, se il Governo ha aderito ad alcune proposte formulate dal Relatore e dal Comitato ristretto, lo ha fatto veramente con la coscienza di dovere arrivare, anche a costo di andare più in là di quello che poteva essere inizialmente il suo intendimento, a un perfezionamento nella struttura degli uffici, che permetta soprattutto la loro funzionalità. Per questo il Governo sente la necessità di ringraziare in modo particolare i membri del Comitato ristretto e in modo particolarissimo l'onorevole Berry, che ha voluto studiare non soltanto il disegno di legge, ma la struttura dell'amministrazione finanziaria nel suo complesso, per potere arrivare a una formulazione che non fosse semplicemente effetto di trattative o di discussioni, ma fosse effetto della sua convinzione profonda delle necessità dell'amministrazione finanziaria.

Però non posso non ringraziare anche gli onorevoli Nannuzzi e Turnaturi, che col loro stimolo hanno reso possibile di tener conto oltre che delle necessità dell'amministrazione anche delle aspirazioni del personale che merita da noi tutta la fiducia e quindi tutto l'aiuto che nei limiti delle possibilità del Governo può essere dato.

Un ringraziamento anche al signor Presidente, che ha diretto questo lavoro con molta acutezza, con tanta pazienza e con tanta sollecitudine.

Colgo l'occasione per fare gli auguri ai membri della Commissione e al Presidente, grato a tutti per la loro collaborazione così attiva.

TURNATURI. Non avrei preso la parola se l'onorevole Ministro non mi avesse chiamato in causa. Prendo la parola per ringraziarlo del riconoscimento, di cui gli sono grato, e per sottolineare che avrei desiderato che il disegno di legge fosse stato approvato così come la Commissione Finanze e tesoro, la Commissione Bilancio e il Comitato ristretto l'avevano elaborato, perché ritenevo e ritengo che quella formulazione rispecchia esigenze funzionali interne dell'Amministrazione.

Ma so anche che non sempre si può ottenere tutto quello che si ritiene giusto. Ritengo che l'approvazione di questo provvedimento costituisca oggi un premio per l'amministrazione e anche per i dipendenti.

Né posso esimermi dal rinnovare il mio ringraziamento – che per altro avevo già esternato in altra occasione – all'onorevole Relatore, il cui ingegno ed intuizione ho il dovere di riconoscere anche se nelle ultime fasi dell'approvazione del disegno di legge mi sono dovuto trovare in opposizione alle sue tesi. Ciò non toglie che lealmente gli debba riconoscere la fatica ed il sacrificio che ha dovuto affrontare.

Con questo riconoscimento a lui e il ringraziamento al cortese Presidente, dichiaro di votare a favore del disegno di legge, con le riserve accennate.

PRESIDENTE. Nel momento in cui si giunge alla conclusione dell'esame e dell'approvazione del provvedimento quale Presidente devo a mia volta esprimere un ringraziamento caloroso al Comitato ristretto i cui membri hanno fatto il loro dovere con tanta passione ed intelligenza.

Ringrazio in modo particolare l'onorevole Berry che è stato il « Cireneo » di questa vicenda, e per mesi e mesi ha portato sulle spalle il peso non molto piacevole della trattazione in ogni ora della sua giornata, e qualche volta anche della notte, dei problemi inerenti all'Amministrazione finanziaria.

Ringrazio i colleghi delle Commissioni Finanze e tesoro e Bilancio che hanno portato il loro contributo di proposte e di emendamenti alla elaborazione del testo definitivo di questo disegno di legge; e ringrazio anche i colleghi di quelle Commissioni che – come l'onorevole Turnaturi – hanno qui espresso la voce delle Commissioni finanziarie.

Ritengo anche io che questo disegno di legge possa risolvere in maniera soddisfacente i problemi che erano all'ordine del giorno e desidero esprimere al Ministro delle finanze e al Sottosegretario onorevole Natali il mio caloroso apprezzamento di presidente della Commissione per la partecipazione così attiva che hanno dato ai lavori della Commissione stessa.

Ricambio all'onorevole Ministro gli auguri più fervidi che si estendono a tutti i membri della Commissione.

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Avverto che se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (3092):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

L'approvazione del disegno di legge n. 3092 non comporta l'assorbimento delle proposte di legge abbinate perché esse si riferivano a destinatari non tutti compresi nei ruoli del Ministero delle finanze.

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berlinguer, Berry, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Caprara, Carcaterra, Casalinuovo, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Turnaturi, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Santarelli Enzo, Targetti, Tesauro e Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 21,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI